


Zurich Executive Risk Solutions

Contratto di Assicurazione
a copertura della Responsabilità Civile degli Amministratori,
della Società e del Datore di lavoro.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 10.2025
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 10.2025
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 10.2025, redatte secondo le "Linee Guida per contratti chiari e comprensibili" del tavolo tecnico ANIA

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La Polizza assicura la responsabilità civile degli Amministratori, delle Società e del datore di lavoro, per eventuali Perdite Patrimoniali sopportate in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento presentata nei loro confronti per qualsiasi Atto Illecito coperto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **“Garanzia per le Persone Assicurate”**: la garanzia copre le Perdite Patrimoniali sopportate da una Persona Assicurata ed originate da qualunque Richiesta di Risarcimento presentata da terzi contro tale Persona Assicurata in relazione ad un Atto Illecito commesso dopo la data di retroattività.
- ✓ **“Garanzia di rimborso per la Società”**: Zurich rimborsa la Società dell'importo da questa corrisposto alla Persona Assicurata a seguito di una Richiesta di Risarcimento per Atto Illecito presentata nei confronti della stessa Persona Assicurata.
- ✓ **“Garanzia per la Società”** (facoltativa ed operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza): la garanzia copre la Perdita Patrimoniale sofferta dalla Società assicurata a seguito di qualunque Richiesta di Risarcimento connessa a procedimenti penali o ad un'indagine relativa ad un'accusa di omicidio colposo in relazione all'attività della Società commesso dopo la data di retroattività.
- ✓ **“Copertura della Responsabilità civile del datore di lavoro”** (facoltativa ed operante solo se richiamata nella Scheda di Polizza): la garanzia copre la Perdita Patrimoniale sofferta dalla Società assicurata a seguito di qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro presentata per la prima volta contro una Società assicurata nel corso del Periodo di Assicurazione.

Le coperture della presente Polizza sono prestate secondo la modalità “CLAIMS MADE”: la copertura assicurativa opera per le Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione o l'eventuale periodo di osservazione e comunicate per iscritto all'Assicuratore non oltre 45 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione o dell'eventuale periodo di osservazione, a condizione che le stesse si riferiscano ad Atti Illeciti (intesi quali comportamenti colposi, violazione di dovere) che non siano già stati denunciati in precedenza ad un altro Assicuratore, non noti al tempo della stipulazione e occorsi in seguito alla eventuale data di retroattività di cui alla Scheda di Polizza. **Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/Risarcimento, somme assicurate e Massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di Franchigie e/o scoperti.**



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Le Franchigie, gli scoperti di Polizza e i danni che eccedono i Massimali pattuiti
- ✗ Danni derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato (art. 1917 del Codice civile).
- ✗ Danni che eccedono i Massimali pattuiti.
- ✗ Lesioni personali e danni a beni.
- ✗ Voci di spesa che non siano state preventivamente approvate da Zurich, ove richiesto.
- ✗ La definizione di “Costi di difesa” non comprende: i Costi di Indagine, la remunerazione spettante alla Società assicurata o a una Persona Assicurata, il costo del tempo di un Dipendente, i costi diretti o generali di qualunque Società assicurata.
- ✗ La definizione di “Costi di Indagine” non comprende: (i) multe o sanzioni civili applicate o imposte in connessione con l'Indagine; (ii) la remunerazione dovuta a qualunque Persona Assicurata o Dipendente della Società, i costi del loro tempo o i costi diretti o generali della Società.
- ✗ La definizione di “Ente Esterno” non comprende: (i) Società Controllate; (ii) Istituzioni finanziarie; (iii) altre entità i cui Titoli sono negoziati in un mercato primario o secondario o di altra natura; (iv) altre entità con un patrimonio netto negativo nella data di entrata in vigore della Polizza.
- ✗ La definizione di “Perdita Patrimoniale” non comprende: tasse, imposte, remunerazione Dipendente, contributi sociali e previdenziali, multe e sanzioni, Benefit, costi per ingiunzione o provvedimento cautelare. Inoltre, sono escluse le spese o gli interessi passivi in relazione a qualsiasi forma di contro-garanzia ai fini della prestazione o del finanziamento della cauzione, nonché il valore della cauzione medesima o di altra garanzia equivalente.
- ✗ La definizione di Richiesta di Risarcimento non comprende alcuna vertenza arbitrare o altro tipo di procedimento intrapreso in base ad un contratto collettivo di lavoro o di un accordo sindacale.
- ✗ Con riferimento alla garanzia “responsabilità civile del datore di lavoro”: somme dovute per l'esecuzione del rapporto di lavoro, contributi previdenziali, importi dal cui pagamento l'Assicurato sia stato esonerato, indennità di cui all'art. 8, L. 604/66, somme dovute a titolo di retribuzione, costi associati a obblighi di regolarizzazione, importi dovuti a titolo di preavviso contrattuale o di legge, sanzioni e oblazioni stabilite dalla legge, imposte e tasse, costi necessari per adeguarsi a qualsiasi ingiunzione, misura cautelare o sentenza, responsabilità non assicurabili in base alla legge.
- ✗ La definizione di “Persona Assicurata” non comprende: consulenti, revisori o liquidatori non volontari, Amministratori straordinari o curatori.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia “responsabilità degli Amministratori”, sono escluse dalla copertura:

- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante o conseguente a circostanze/fatti denunciati prima dell'entrata in vigore della presente Polizza;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante da una violazione degli obblighi imposti da qualsiasi legge/regolamento nell'agire in veste di gestore fiduciario (Trustee) di qualunque Piano pensionistico/fondo previdenziale.
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante o conseguente a danni che sono non assicurabili in base alla legislazione applicabile a questa Polizza;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a spese sostenute per analizzare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, neutralizzare, disintossicare o valutare gli effetti di Inquinanti;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualsiasi somma dovuta in relazione all'esecuzione del rapporto di lavoro ma non corrisposta dall'Assicurato, inclusi i Benefit;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualsiasi importo dal cui pagamento l'Assicurato sia stato esonerato per effetto di qualsiasi patto o accordo;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualsiasi decisione relativa all'omissione da parte dell'Assicurato di informative o consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori, obbligatoria in base a qualsiasi normativa nazionale, internazionale od estera in materia di trasferimento di Società, aziende o rami di azienda, o di licenziamenti collettivi.

Con riferimento alla copertura “garanzia per la Società”, sono escluse dalla copertura:

- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque violazione contrattuale;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante da violazione o inosservanza di leggi o obblighi imposti dalla legge in materia di obblighi del datore di lavoro;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque forma di violazione della privacy, plagio o violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a violazioni di legge o disposizioni in materia di anti-trust o concorrenza;
- ! le Perdite Patrimoniali relative all'esecuzione o mancata esecuzione di qualunque dovere relativo al Piano pensionistico della Società;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualsiasi Richiesta di Risarcimento che sia fondata o conseguente ad Inquinamento;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante o conseguente a circostanze/fatti denunciate prima dell'entrata in vigore della presente Polizza;
- ! le Perdite Patrimoniali relative all'erogazione o mancata erogazione di servizi professionali a titolo oneroso a favore di un terzo;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque offerta pubblica o privata di Titoli effettuata dalla Società nel corso del Periodo di Assicurazione;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante o conseguente a danni che sono non assicurabili in base alla legislazione applicabile a questa Polizza;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a spese sostenute per analizzare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, neutralizzare, disintossicare o valutare gli effetti di Inquinanti;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualsiasi somma dovuta in relazione all'esecuzione del rapporto di lavoro ma non corrisposta dall'Assicurato, inclusi i Benefit;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualsiasi importo dal cui pagamento l'Assicurato sia stato esonerato per effetto di qualsiasi patto o accordo;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualsiasi decisione relativa all'omissione da parte dell'Assicurato di informative o consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori, obbligatoria in base a qualsiasi normativa nazionale, internazionale od estera in materia di trasferimento di Società, aziende o rami di azienda, o di licenziamenti collettivi.

Con riferimento alla garanzia “copertura della responsabilità civile del datore di lavoro”, sono escluse:

- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento basata su, derivante da o attribuibile alla responsabilità di terzi assunta dalla Società per effetto di qualunque accordo o contratto di manleva;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante da violazione o inosservanza di leggi o obblighi imposti dalla legge in materia di obblighi del datore di lavoro;
- ! le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante o conseguente a circostanze/fatti denunciate prima dell'entrata in vigore della Polizza;
- ! le Perdite Patrimoniali relative e a qualunque Richiesta di Risarcimento a seguito di violazione dei diritti sindacali;
- ! le Perdite Patrimoniali basate su o attribuibili a licenziamenti collettivi e mobilità.



Dove vale la copertura?

La copertura assicurativa opera per le Richieste di Risarcimento presentate e per gli Atti Illeciti commessi ovunque nel mondo, **escluso USA e Canada**.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il Contraente e/o l'Assicurato deve fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) e comunque qualsiasi modifica del contratto.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o volontariamente omesse, o la mancata comunicazione delle variazioni alle informazioni rese in precedenza, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione.

L'Assicurato deve altresì comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**

Inoltre, non appena possibile e comunque non oltre 45 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione, deve dare comunicazione scritta a Zurich di qualsiasi Richiesta di Risarcimento e qualsiasi Indagine cui le sia richiesto di partecipare, nonché di qualsiasi circostanza che potrebbe dare origine a Richieste di Risarcimento.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato riceva una Richiesta di Risarcimento, dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per difendersi e non fare nulla che possa pregiudicare la posizione di Zurich.



Quando e come devo pagare?

Il Premio ha periodicità annuale e deve essere pagato interamente al momento della sottoscrizione del contratto. Non è prevista la possibilità di frazionamento, salvo che sia diversamente pattuito tra le parti.

Il Contraente può pagare il Premio all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo di 750 euro annui.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24:00 della data indicata in Polizza, e finisce alla data indicata in Polizza. La Polizza è stipulata con la formula del tacito rinnovo, salvo che non diversamente pattuito tra le parti, e pertanto, in caso di mancata disdetta, si rinnova di anno in anno. Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può disdire la Polizza mediante lettera raccomandata da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza o mediante P.E.C. al seguente indirizzo: Zurich.Insurance.Europe@pec.zurich.it

Zurich non potrà recedere dal presente contratto se non in caso di mancato pagamento del Premio, salvo quanto disposto dall'articolo 1901 del Codice civile italiano in merito alla sospensione della garanzia. Tuttavia, in caso di denuncia di Sinistro o di fatti o circostanze che possano generare una Richiesta di Risarcimento, il tacito rinnovo non opera e l'Assicurazione termina alla prima scadenza indicata in Polizza senza necessità di disdetta da parte del Contraente o dell'Assicuratore.

Assicurazione Responsabilità Civile degli Amministratori, della Società e del Datore di lavoro

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Prodotto: Executive Risk Solutions

Data di ultimo aggiornamento: ottobre 2025.

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



ZURICH®

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it

Con riferimento al bilancio di esercizio 2024 della Zurich Insurance Europe AG, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili tedeschi, è pari a 546,5 milioni di euro, mentre il risultato economico di periodo è pari a 23,25 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) di Zurich Insurance Europe AG è pari al 141%.

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

SEZIONE: GARANZIA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI - Sono previste le coperture indicate di seguito:

(1) **Periodo di osservazione bilaterale:** estensione della copertura per **90 giorni** in caso di mancato rinnovo o risoluzione, con esclusivo riferimento ad Atti Illeciti commessi prima del mancato rinnovo; (2) **Indagini sulla Società:** costi per Indagini avviate da autorità pubbliche sugli affari dell'Assicurato; (3) **Costi relativi alle Richieste di Risarcimento (derivate action) proposte dai soci in nome e per conto della Società:** spese sostenute per rimborsi ai soci nell'esercizio di un'azione di responsabilità, se l'azione sociale è esercitata quale Richiesta di Risarcimento ai sensi di Polizza; (4) **Costi di Emergenza:** copertura retroattiva fino al **25%** del Massimale per Costi di difesa urgenti senza previo consenso; (5) **Richieste per cattiva gestione ambientale:** perdite da richieste per scarico, rilascio o minacce di Inquinanti, entro il limite di € 300.000; (6) **Curatore o esecutore testamentario, eredi o rappresentante legale:** richieste verso curatore/esecutore/erede per Atti Illeciti precedenti a morte, incapacità o insolvenza; (7) **Beni coniugali:** perdite da richieste verso beni in comunione col coniuge/convivente; (8) **Amministratore Non Esecutivo:** Perdite Patrimoniali dell'Amministratore Non Esecutivo, entro il limite del 15% del Massimale e non oltre € 100.000; (9) **Amministratore di Ente Esterno:** perdite da richieste di terzi verso Amministratori di Enti esterni; (10) **Costi per il ripristino della reputazione:** spese per professionisti in PR per mitigare danni reputazionali, entro il limite di € 150.000; (11) **Amministratori e funzionari cessati:** estensione automatica fino a periodo osservazione illimitato per dimissionari/pensionati; (12) **Imposte e remunerazione del Dipendente e contributi sociali:** perdite per imposte societarie e remunerazioni Dipendenti non bonus, entro il limite del 5% del Massimale e non oltre € 75.000.

SEZIONE: GARANZIA PER LA SOCIETÀ - Sono previste le coperture indicate di seguito:

(1) **Costi di Emergenza:** se non risulta ragionevolmente possibile ottenere il preventivo consenso scritto di Zurich per il pagamento dei Costi di difesa relativi ad una Richiesta di Risarcimento coperta dalla Polizza, la garanzia copre l'approvazione retroattiva di tali Costi di difesa fino ad un massimo del **10%** del Massimale; (2) **Costi per il ripristino della reputazione** - Spese e onorari ragionevolmente corrisposti dalla Società assicurata a professionisti terzi esperti in pubbliche relazioni, al fine di mitigare i danni alla propria reputazione determinati da una Richiesta di Risarcimento coperta che venga presentata per la prima volta contro la Società nel corso del Periodo di Assicurazione e notificata a Zurich in conformità a quanto previsto in Polizza. Prestati entro il limite di € 50.000; (3) **Periodo di osservazione bilaterale:** estensione della copertura per **90 giorni** in caso di mancato rinnovo o risoluzione, con esclusivo riferimento ad Atti Illeciti commessi prima del mancato rinnovo; (4) **Costi di difesa** relativi a **Lesioni personali e danni a beni** fino ad un massimo di € 100.000; (5) Costi di difesa relativi a **Responsabilità contrattuale** fino ad un massimo di € 25.000; (6) **Costi di difesa** relativi ad **Inquinamento** fino ad un massimo di € 100.000.

SEZIONE: COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO - Sono previste le coperture indicate di seguito:

(1) **Costi di Emergenza** - Copertura retroattiva fino al **10% del Massimale** per Costi di difesa urgenti senza previo consenso; (2) **Perdita dei dati dei Dipendenti** - Costi per consulente sulla sicurezza per analisi e revisione politiche di protezione dati e piano di risposta a incidenti interni; (3) **Costi ripristino reputazione** - Spese per professionisti in PR per mitigare danni reputazionali da Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta; (4) **Costi di formazione** - Costi per programmi educativi e di sensibilizzazione su diversità e minoranze in relazione a Richieste di Risarcimento e accordi di patteggiamento, prestati entro il limite del 10% del Massimale; (5) **Rinuncia alla Franchigia applicabile alla prima Richiesta di Risarcimento in materia di lavoro** - non si applica la Franchigia alla prima Richiesta di Risarcimento pagata in base a tale sezione; (6) **Periodo di osservazione bilaterale:** estensione della copertura per **90 giorni** in caso di mancato rinnovo o risoluzione, con esclusivo riferimento ad Atti Illeciti commessi prima del mancato rinnovo.

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Cambio di controllo: in caso di Cambio di controllo, la copertura si applica solo per Atti Illeciti precedenti alla data di efficacia del cambio.



Che cosa NON è assicurato?

Per le seguenti garanzie, sono previste le esclusioni indicate:

- **Acquisizione automatica:** controllate domiciliate al di fuori dell'Unione Europea; controllate con Titoli negoziati in un mercato; controllate con attivi superiori al **40%** degli attivi della Contraente, come risultanti dall'ultimo bilancio pubblicato
- **Beni coniugali:** Richieste di Risarcimento derivanti da un Atto Illecito del coniuge o del convivente di fatto
- **Amministratori e funzionari cessati:** Perdite Patrimoniali indennizzabili; (2) Amministratori che abbiano rassegnato le dimissioni o siano andati in pensione in relazione a o a seguito di un Cambio di controllo; (3) Amministratori che siano stati revocati
- **Decesso, malattia, infermità:** Perdite Patrimoniali derivanti da decesso, malattia e infermità di qualunque persona
- **Benefit per i lavoratori:** Richieste Risarcimento per violazione obblighi lavorativi, previdenza, Benefit, pensioni. La presente esclusione è valida solo per la Garanzia B – Garanzia per la Società e la Garanzia C – Copertura Civile del Datore di lavoro



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE: RIFERIMENTO A TUTTE LE GARANZIE

Opera solo per la parte eccedente (a secondo rischio) rispetto ai Massimali stabiliti da altre Polizze di responsabilità civile che diano diritto ad altro valido ed esigibile diritto di indennizzo.

SEZIONE: GARANZIA PER LE PERSONE ASSICURATE - Per le seguenti garanzie, sono previste le limitazioni indicate:

- (1) **Periodo di osservazione:** non è disponibile in caso di Cambio di controllo; (2) **Richiesta Risarcimento per cattiva gestione ambientale:** opera a condizione che la Richiesta di Risarcimento: sia relativa al rapporto di lavoro; sia proposta per Atti Illeciti relativi a errata presentazione o mancata comunicazione di informazioni su Gas serra o riscaldamento globale; provochi una Perdita Patrimoniale per un Assicurato;
- (3) **Amministratore di Ente Esterno:** opera: in eccesso a qualunque indennizzo offerto da un Ente Esterno; in eccesso alla copertura fornita da qualunque Assicurazione per responsabilità Amministratori e funzionari prestata ad un Ente Esterno o ai suoi Amministratori o funzionari;
- (4) **Amministratore Non Esecutivo:** può essere invocata solo se la perdita non risulta indennizzata da: il Massimale previsto in Polizza; tutte le altre Polizze di Assicurazione della responsabilità civile degli Amministratori applicabili; qualsiasi altro diritto di indennizzo del quale possa beneficiare un Amministratore Non Esecutivo; (5) **Imposte e remunerazione del Dipendente e contributi sociali:** opera a condizione che: sia stabilito per legge che gli Amministratori sono personalmente responsabili di tali imposte e remunerazioni; non si tratti di una Perdita Patrimoniale Indennizzabile; l'Assicurato sia insolvente; tali imposte e remunerazioni non siano dovute per atti intenzionali, criminali o dolosi che costituiscono violazione di doveri legali o contrattuali dell'Amministratore.

SEZIONE: GARANZIA PER LA SOCIETÀ

Periodo di osservazione: la garanzia non è disponibile in caso di Cambio di controllo.

SEZIONE: COPERTURA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO

Periodo di osservazione: la garanzia non è disponibile in caso di Cambio di controllo.

Si applicano i seguenti limiti di Risarcimento e scoperti per sinistro, relativamente alle seguenti garanzie: (1) **Responsabilità degli Amministratori:** costi ripristino reputazione: limite **100.000 euro** per Periodo di Assicurazione; (2) **Imposte e remunerazioni Dipendenti/contributi:** limite **250.000 euro** per Periodo di Assicurazione; (3) **Garanzia per la Società:** costi ripristino reputazione: limite **100.000 euro** per Periodo di Assicurazione; imposte e remunerazioni Dipendenti/contributi: limite **250.000 euro** per Periodo di Assicurazione; (4) **Responsabilità civile datore di lavoro:** costi ripristino reputazione: limite **100.000 euro**.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alla Società che desidera assicurare la responsabilità civile propria, dei suoi Amministratori, o derivante dalla sua qualità di datore di lavoro.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte del Premio percepita in media dagli intermediari è pari al 15%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Fax numero: 02.2662.2243 - E-mail: reclami@zurich.it - PEC: reclami@pec.zurich.it**
Zurich deve fornire riscontro entro **45 giorni** dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro Dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di **60 giorni**, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: **IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it**

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le Parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE





Trattamento fiscale applicabile al contratto	I Premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti al 22,25% di aliquota di imposta. I Premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).




Zurich Executive Risk Solutions

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari



Indice

Guida alla lettura.....	3 di 29
Glossario	6 di 29
Sezione 1 – Norme comuni a tutte le garanzie	
In quali Paesi vale l'Assicurazione?	12 di 29
Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?.....	12 di 29
Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza?.....	13 di 29
Posso disdire l'Assicurazione?.....	13 di 29
Quando e come devo pagare il Premio?	13 di 29
Che obblighi ho?.....	14 di 29
Disposizioni operative	16 di 29
Sezione 2 - Garanzia A - Responsabilità degli Amministratori	
 Che cosa è assicurato e come?	17 di 29
2.1 Garanzia base.....	17 di 29
2.2 Garanzie aggiuntive sempre attive	17 di 29
 Che cosa non è assicurato?	20 di 29
2.3 Lesioni personali e danni ai beni	20 di 29
2.4 Condotte dolose.....	20 di 29
2.5 Circostanze precedenti e Richieste di Risarcimento	20 di 29
2.6 Trustee	20 di 29
Sezione 3 - B - Garanzia per la Società	
 Che cosa è assicurato e come?	21 di 29
3.1 Costi di Emergenza	21 di 29
3.2 Costi per il ripristino della reputazione	21 di 29
3.3 Periodo di osservazione bilaterale	21 di 29
 Che cosa non è assicurato?	22 di 29
3.4 Lesioni personali e danni ai beni	22 di 29
3.5 Condotte dolose	22 di 29
3.6 Responsabilità contrattuale	22 di 29
3.7 Benefit per i lavoratori	23 di 29
3.8 Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro	23 di 29
3.9 Proprietà intellettuale e privacy	23 di 29
3.10 Diritto della concorrenza	23 di 29
3.11 Piano pensionistico	23 di 29
3.12 Inquinamento	23 di 29
3.13 Circostanze precedenti e Richieste di Risarcimento	23 di 29
3.14 Attività professionali	23 di 29
3.15 Offerta di Titoli	23 di 29

Sezione 4 - Garanzia C - Copertura della responsabilità civile del datore di lavoro

	Che cosa è assicurato e come?	24 di 29
4.1	Costi di Emergenza	24 di 29
4.2	Perdita dei dati dei Dipendenti	24 di 29
4.3	Costi per il ripristino della reputazione	24 di 29
4.4	Costi di formazione.....	24 di 29
4.5	Rinuncia alla Franchigia applicabile alla prima Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro ...	25 di 29
	Come funziona l'Assicurazione?	25 di 29
4.6	Periodo di osservazione bilaterale	25 di 29
	Che cosa non è assicurato?	25 di 29
4.7	Responsabilità contrattuale.....	25 di 29
4.8	Lesioni personali	25 di 29
4.9	Condotte dolose.....	26 di 29
4.10	Benefit per i lavoratori.....	26 di 29
4.11	Circostanze precedenti e Richieste di Risarcimento.....	26 di 29
4.12	Diritti sindacali.....	26 di 29
4.13	Licenziamenti collettivi e mobilità.....	26 di 29

Sezione 5 - Gestione del Sinistro

	Cosa fare in caso di Sinistro?.....	27 di 29
5.1	Denuncia della Richiesta di Risarcimento.....	27 di 29
5.2	Richieste di Risarcimento in serie	27 di 29
5.3	Gestione della Richiesta di Risarcimento.....	28 di 29
	Come è gestito il Sinistro?.....	28 di 29
5.4	Assenso scritto	28 di 29
5.5	Ripartizione di Perdite Patrimoniali e Costi di Difesa	28 di 29
5.6	Costi di Difesa e Costi di Indagine.....	28 di 29
5.7	Surroga	29 di 29
5.8	Franchigia.....	29 di 29
5.9	Prima offerta di composizione transattiva	29 di 29
5.10	Massimale	29 di 29
5.11	Pagamenti a beneficio delle Persone Assicurate.....	29 di 29
5.12	Prescrizione	29 di 29

Guida alla lettura

Guida alle icone



Che cosa è assicurato e come?

Descrive cosa coprono e come funzionano le singole garanzie, con le eventuali limitazioni, e indica le garanzie base e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le loro caratteristiche sono indicate in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

Indica danni, eventi o persone non coperti dall'Assicurazione.



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro: per esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo.



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sui tempi di accertamento del Sinistro da parte di Zurich e i tempi e le modalità di pagamento dell'Indennizzo.



In quali Paesi vale l'Assicurazione?

Indica i Paesi in cui la copertura assicurativa è valida.



Come funziona l'Assicurazione?

Indica le forme di Assicurazione applicabili alle garanzie.



Tabelle

Fornisce in forma di tabella informazioni che si riferiscono a determinate sezioni e garanzie.

In questo Set Informativo il significato delle parole con l'iniziale maiuscola è definito nel Glossario.

Decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, e oneri a carico del **Contraente** o dell'**Assicurato** sono di volta in volta **evidenziate come in questo paragrafo** o portati all'attenzione con **icone** quali:



per indicare le eccezioni,



per indicare un'informazione particolarmente importante



in caso di esclusioni



in caso di coperture

Riquadro esplicativo o box di consultazione

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti o esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali.

Tali Informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.



Guida a Zurich Executive Risk Solutions

Zurich Executive Risk Solutions è l'Assicurazione che protegge le Persone Assicurate (es. Amministratori, sindaci e dirigenti), la Società (incluse le controllate) ed il datore di lavoro per eventuali Perdite Patrimoniali in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento presentata nei loro confronti per un Atto Illecito coperto in base a questa Assicurazione.

La copertura è prestata in regime di "Claims Made" ossia opera per le Richieste di Risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato e comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione o l'eventuale periodo di garanzia postuma relative ad Atti Illeciti commessi durante il periodo di validità della Polizza e di retroattività, se previsto.

Le garanzie offerte dal prodotto Executive Risk Solutions sono suddivise in tre sezioni:

- 1. SEZIONE 2 – Garanzia A:** copre la Responsabilità civile degli Amministratori e di tutte le Persone Assicurate, tutelandoli dalle Perdite Patrimoniali che possono derivare da Richieste di Risarcimento presentate nei loro confronti e relative ad Atti Illeciti coperti da questa Polizza, inclusa la garanzia di rimborso per la Società in caso di manleva. Si tratta di una sezione sempre attiva.

Garanzia base: Responsabilità degli Amministratori

Garanzie aggiuntive sempre attive

- *Costi Precedenti la Richiesta di Risarcimento*
 - *Costi di Indagine*
 - *Garanzia di rimborso per la Società*
 - *Acquisizione automatica*
 - *Periodo di osservazione bilaterale*
 - *Indagini sulla Società*
 - *Costi relativi alle Richieste di Risarcimento (derivate) proposte dai soci in nome e per conto della Società*
 - *Costi di Emergenza*
 - *Richiesta di Risarcimento per cattiva gestione ambientale*
 - *Curatore o esecutore testamentario, eredi o rappresentante legale*
 - *Beni coniugali*
 - *Amministratore Non Esecutivo*
 - *Amministratore di un Ente Esterno*
 - *Costi per il ripristino della reputazione*
 - *Amministratori e funzionari cessati*
 - *Imposte e remunerazione del Dipendente e contributi sociali*
-

Garanzie facoltative a pagamento: Nessuna

- 2. SEZIONE 3 - Garanzia B:** tutela la Società dalle Perdite Patrimoniali che possono derivare da Richieste di Risarcimento rivolte alla Società e che si riferiscono ad Atti Illeciti coperti da questa Polizza. Si tratta di una sezione opzionale (acquistabile pagando un Premio addizionale rispetto a quello previsto per la Sezione 2 - Garanzia A), ed è possibile scegliere tra diversi Massimali e Franchigie tra quelli disponibili.

Garanzia base: Responsabilità della Società

Garanzie aggiuntive sempre attive

- *Costi Precedenti la Richiesta di Risarcimento*
 - *Richiesta di Risarcimento per procedimenti penali*
 - *Costi per Indagine per omicidio colposo in relazione ad attività della Società*
 - *Periodo di osservazione bilaterale*
 - *Costi di Emergenza*
 - *Costi per il ripristino della reputazione*
 - *Acquisizione automatica*
-

Garanzie facoltative a pagamento: Nessuna

- 3. SEZIONE 4 - Garanzia C:** copre la Responsabilità Civile della Società assicurata (incluse le controllate) nella sua veste di datore di lavoro, tutelandola contro le Perdite Patrimoniali che possono derivare da qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa ad un Rapporto di Lavoro.

Si tratta di una sezione opzionale (acquistabile pagando un Premio addizionale rispetto a quello previsto per la Sezione 2 - Garanzia A), ed è possibile scegliere tra diversi Massimali e Franchigie tra quelli disponibili.

Garanzia base: Copertura della Responsabilità Civile del datore di Lavoro

Garanzie aggiuntive sempre attive

- *Perdite Patrimoniali per Richieste di Risarcimento Relative a Rapporti di Lavoro*
 - *Costi per il ripristino della reputazione*
 - *Acquisizione automatica*
 - *Periodo di osservazione bilaterale*
 - *Costi di Emergenza*
 - *Perdita dei dati dei Dipendenti*
 - *Costi di formazione e programma*
-

Garanzie facoltative a pagamento: Nessuna

Area clienti e app Zurich One

Per avere tutte le informazioni a portata di mano, come:

- le coperture assicurative e le condizioni contrattuali delle Polizze acquistate
- i numeri utili in caso di emergenza
- lo stato dei pagamenti dei Premi e le relative scadenze di Polizze
- i contatti dell'Intermediario assicurativo di riferimento

Il Contraente può consultare gratuitamente:

Area Clienti Zurich

Sul sito www.zurich.it è disponibile l'Area Clienti Riservata, dove il Contraente può consultare la propria posizione assicurativa.

A garanzia di una consultazione sicura, è necessario richiedere le credenziali d'accesso tramite registrazione nella sezione dedicata all'Area Clienti sul sito www.zurich.it e seguire le istruzioni: verrà richiesto il numero di Polizza e il codice fiscale.

In caso di problemi di accesso al proprio spazio riservato o di dubbi sulla consultazione o sull'utilizzo dell'Area Clienti, è disponibile un servizio di supporto all'indirizzo:

areaclienti@it.zurich.com.

App Zurich One

Con l'app Zurich One hai tutte le informazioni disponibili ovunque tu vada.

Disponibile per i sistemi operativi iOS e Android, permette di usufruire in autonomia di una serie di servizi



Scarica l'app **Zurich One Assicurazioni** inquadrando il QR Code e registrati subito! Bastano il numero della tua Polizza e il tuo codice fiscale.

L'app è disponibile nei principali store:



Una volta scaricata l'app Zurich One, per perfezionare l'iscrizione verrà richiesto il numero di Polizza e il codice fiscale.

In caso di problemi, il servizio clienti dedicato è disponibile al seguente indirizzo:

assistenzaclienti@it.zurich.com

Area Clienti e App Zurich One ti permettono di modificare in modo telematico i tuoi Dati personali e la modalità di ricezione delle informazioni relative al contratto.

Glossario

I termini definiti in questo glossario integrano le Condizioni di Assicurazione a tutti gli effetti.

Le Parti vi attribuiscono il significato riportato di seguito.

Amministratore - Qualunque persona fisica che:

- a) ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà nella Società il ruolo di Amministratore, presidente del consiglio di amministrazione, dirigente, membro del comitato esecutivo, membro del comitato direttivo, membro del consiglio di sorveglianza, membro del consiglio di gestione, membro del collegio sindacale o direttore generale.
- b) sia un Amministratore o dirigente di fatto passato, presente o futuro, o qualunque persona fisica che sia considerato Amministratore di fatto ("Shadow Director") della Società, ai sensi della legislazione applicabile.
- c) sia membro dell'organismo di vigilanza, del comitato di controllo interno garante del Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001 (e successive modifiche), passato, presente o futuro.
- d) sia dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex L.262/2005 e art. 154 bis D. Lgs. 58/1998 (e successive modifiche), passato, presente o futuro.

Amministratore di un Ente Esterno - Qualunque Amministratore o qualunque Dipendente quando opera o agisce in veste di Amministratore di un Ente Esterno su specifica designazione, nomina e richiesta della Società.

Amministratore Non Esecutivo - Qualunque persona fisica che agisce quale Amministratore nel corso del Periodo di Assicurazione che non sia anche un Dipendente e che non abbia incarichi esecutivi, compresa qualunque persona fisica che inizia ad operare in veste di Amministratore Non Esecutivo della Società durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione.

Assicurato - qualsiasi

- a) Persona Assicurata e
- b) Società.

Assicuratore - Zurich Insurance Europe AG – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione, o la garanzia prevista nel contratto.

Atto Illecito - Qualunque violazione colposa di un dovere, abuso di potere, violazione di un mandato fiduciario, negligenza, errore, dichiarazione erronea, dichiarazione fuorviante, diffamazione, calunnia o atto di denigrazione, Atto Illecito che riguarda un Rapporto di Lavoro, tentato o colposamente commesso, oppure asseritamente commesso o tentato, dopo l'eventuale data di retroattività indicata in Polizza, da:

- a) qualunque Persona Assicurata quando agisce per conto della Società nel ruolo per la quale è assicurata
- b) qualunque Persona Assicurata quando agisce in veste di Amministratore di un Ente Esterno dietro specifiche istruzioni della Società o su richiesta di quest'ultima
- c) la Società assicurata ma unicamente in relazione alle garanzie previste dalle Sezioni 3 – Garanzia B e 4 – Garanzia C.

Si precisa che rientrano nella presente definizione anche gli Atti Illeciti commessi con colpa grave.

Atto Illecito che riguarda un Rapporto di Lavoro - Qualunque situazione, reale o presunta, che riguardi:

- a) licenziamento, esonero o risoluzione del contratto di lavoro asseritamente illecito o ingiusto
- b) violazione di qualunque contratto di lavoro
- c) informazioni ingannevoli relative ai rapporti di lavoro
- d) violazione della normativa contro le discriminazioni sul lavoro
- e) molestie sul posto di lavoro comprese le molestie sessuali
- f) illegittima mancata promozione
- g) provvedimento disciplinare illegittimo
- h) illecita privazione di una opportunità di carriera
- i) demansionamento illegittimo
- j) valutazione negligente
- k) violazioni della privacy connesse al rapporto di lavoro
- l) diffamazione, calunnia o denigrazione connessa al rapporto di lavoro
- m) mancata adozione di prassi, procedure e pratiche sul posto di lavoro o in relazione al rapporto di lavoro
- n) atti illegittimi di ritorsione o vessazione verso i Dipendenti, compresi quelli connessi alla disciplina sulla segnalazione delle violazioni delle disposizioni normative (whistleblowing).

Autorità Pubblica - Qualunque organismo di vigilanza, organismo governativo, agenzia governativa o il ramo esecutivo di tale organizzazione a cui sono affidate, in base a legge o disposizioni legislative, le Indagini sull'attività della Società, di un Ente Esterno o di una Persona Assicurata.

Auto-denuncia - Una denuncia o una notifica scritta ad un'Autorità Pubblica da parte della Società, di un Ente Esterno o di una Persona Assicurata, effettuata in base ad un obbligo legale di informare tale Autorità Pubblica su questioni che danno origine ad una problematica di vigilanza effettiva o potenziale. La mancata notifica di tale rapporto o il ritardo nell'inviare tale denuncia può causare conseguenze sanzionatorie per la Società o per una Persona Assicurata da parte di tale Autorità Pubblica.

Benefit - Qualunque tipo di remunerazione in denaro o il suo equivalente valore in denaro, diversa da stipendi e salari, compresi ad esempio:

- i) gratifiche, fringe Benefit, bonus
- ii) incentivi o remunerazione differita
- iii) il valore di qualunque diritto attuale, differito o condizionato a Benefit, incentivi o altre remunerazioni il cui valore viene calcolato o in qualunque modo tratto dal valore dei Titoli della Società compresi, ad esempio, opzioni su azioni, attribuzioni di azioni, azioni riservate o warrant su azioni
- iv) Benefit medici o assicurativi e pagamenti dovuti in relazione a un piano di Benefit per i Dipendenti, un Piano Pensionistico o assicurativo.

Cambio di Controllo - Il caso in cui qualunque persona, entità o gruppo:

- a) acquisisce oltre il 50% del capitale sociale della Contraente od oltre il 50% del totale attivo della Società
- b) acquisisce la maggioranza dei diritti di voto della Contraente
- c) assume il diritto di nominare o revocare la maggioranza del consiglio di amministrazione od organismo equivalente della Contraente
- d) assume il controllo della maggioranza dei diritti di voto della Contraente sulla base di un contratto scritto con altri soci
- e) si fonde con la Contraente con modalità tali per cui la Contraente non sia l'entità incorporante
- f) viene nominato quale curatore fallimentare, custode, liquidatore o Amministratore straordinario o peraltro simile incarico o funzione per la Contraente, oppure se la Contraente fa domanda di ammissione ad una qualsiasi procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019 e successive modifiche e integrazioni.

Contraente - L'entità giuridica che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti, indicata al punto 2 della Scheda di Polizza.

Costi di Emergenza - Costi di Difesa relativi a qualunque Richiesta di Risarcimento per i quali non può essere ragionevolmente ottenuto preventivamente il consenso dell'Assicuratore prima che gli stessi siano sostenuti.

Costi di Indagine - Costi o spese ragionevoli e necessari, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, sostenuti da un Assicurato con il consenso scritto dell'Assicuratore in relazione all'assistenza per un'Indagine, quando tale Assicurato è tenuto per legge a partecipare all'Indagine in ragione di una richiesta scritta.

I Costi di Indagine non comprendono:

- a) multe o sanzioni civili applicate o imposte in connessione con l'Indagine
- b) la remunerazione dovuta a qualunque Persona Assicurata o a Dipendente della Società, i costi del loro tempo o i costi diretti o generali della Società.

Costi di difesa - Onorari, costi, oneri o spese ragionevoli e necessari, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, sostenuti da un Assicurato con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore (consenso che sarà prestato dopo la verifica di congruità a seguito della presentazione di un preventivo), sostenuti nel corso dell'Indagine, della difesa, della liquidazione, della composizione o dell'impugnazione di qualunque Richiesta di Risarcimento presentata o intentata contro tale Assicurato.

I Costi di difesa non comprendono:

i Costi di Indagine, la remunerazione spettante alla Società o a una Persona Assicurata, il costo del tempo di un Dipendente, i costi diretti o generali di qualunque Società assicurata.

Costi Precedenti la Richiesta di Risarcimento - Sono gli onorari, i costi, gli oneri o le spese ragionevoli e necessarie, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, sostenute da una Persona Assicurata per ingaggiare consulenti diversi dalla Società o da qualunque Ente Esterno:

- a) per ricevere consulenza legale collegata a un Evento Precedente la Richiesta di Risarcimento
- b) per preparare una memoria e qualunque successiva integrazione richiesta da un'Autorità Pubblica per un Evento Precedente la Richiesta di Risarcimento.

I Costi Precedenti la Richiesta di Risarcimento non comprendono una Perdita Patrimoniale Indennizzabile..

Dipendente - Qualunque persona fisica che sia:

- a) legata alla Società da un contratto di lavoro subordinato o apprendistato
- b) legata alla Società da un contratto di stage o da un contratto analogo
- c) un lavoratore somministrato da un'agenzia per il lavoro
- d) distaccata presso la Società da un altro datore di lavoro

e che lavori sotto il controllo diretto della Società o supervisione in connessione con quest'ultima.

Ente Esterno:

- a) qualunque associazione senza scopo di lucro
- b) qualunque altra entità diversa da: una Società Controllata nella quale la Società detiene una quota di capitale sociale compresa tra 1% ed il 50% e diversa da qualsiasi:
 - i) Istituzione Finanziaria
 - ii) altra entità i cui Titoli sono negoziati in un mercato primario o secondario o di altra natura
 - iii) altra entità che aveva un patrimonio netto negativo nella data di entrata in vigore di questa Polizza.

Estradizione - Una richiesta formale relativa a mandato di arresto o ad un procedimento di Estradizione.

Evento Precedente la Richiesta di Risarcimento:

- a) Un'ispezione o una visita presso la Società o qualunque Ente Esterno da parte di un'Autorità Pubblica che comporta la produzione, analisi, copia o confisca di documenti o l'interrogatorio della Persona Assicurata;
- b) Qualunque notifica formale scritta da parte di un'Autorità Pubblica alla Società, all'Ente Esterno o alla Persona Assicurata di una asserita violazione rilevante degli obblighi legali o di vigilanza della Persona Assicurata;
- c) La ricezione da parte della Persona Assicurata di un atto formale di un'Autorità Pubblica che obbliga legalmente la Persona Assicurata a presentare documenti, rispondere a domande o a partecipare a interrogatori di tale Autorità Pubblica direttamente in conseguenza di una Auto-denuncia.

Tali eventi devono avvenire per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione ed essere precedenti la Richiesta di Risarcimento.

Un Evento Precedente la Richiesta di Risarcimento non comprende:

- **Indagini, udienze, esami o inchieste svolte a livello di industria o di settore,**
- **qualunque revisione, esame, ispezione o analisi di vigilanza ordinaria o periodica.**

Franchigia - L'importo indicato in Polizza, o in qualunque allegato, e che viene dedotto da qualunque somma dovuta in base alla Polizza, dopo che sono stati applicati tutti gli altri termini e condizioni di Assicurazione.

Gas Serra - Biossido di carbonio (CO₂), metano (CH₄), ossido di azoto (N₂O), idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs), esafluoruro di zolfo (SF₆), o qualunque altra emissione o sostanza definita dalla legislazione applicabile come Gas Serra.

Indagine - Un esame, inchiesta, Indagine, verifica o altro procedimento ufficiale sugli affari della Società, ordinato o disposto da un'Autorità Pubblica.

Inquinamento:

- a) La produzione, il trasporto, lo scarico, la dispersione, il rilascio, la fuga, il trattamento, lo stoccaggio o lo smaltimento, effettivo, asserito o minacciato, di Inquinanti
- b) qualunque regolamento, ordine, direttiva o richiesta di analizzare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare Inquinanti
- c) qualunque azione intrapresa in previsione o anticipazione di uno di tali regolamenti, ordini, direttive o richieste, o una decisione volontaria di agire in tal senso.

Inquinanti - Qualunque sostanza solida, liquida o gassosa irritante contaminante, compresi fumo, vapore, fuliggine, fumo, acido, alcali, sostanza chimica, fango tossico o qualunque irritante o contaminante termico, radiazione ionizzate o radioattività proveniente da qualunque combustibile e rifiuto nucleare compresi, ad esempio, i rifiuti o materiali nucleari di cui è previsto o che sono stati riciclati, ricondizionati o bonificati o altra analoga sostanza di qualsivoglia tipo o natura compresi campi elettromagnetici, amianto, prodotti a base di amianto e qualunque rumore.

Istituzione Finanziaria - Qualunque banca, compresa qualunque banca d'affari o d'investimento, Società finanziaria, hedge fund, compagnia di Assicurazione o riassicurazione, istituto di credito ipotecario, cassa di risparmio, istituto di credito fondiario, intermediario finanziario, Società di investimento mobiliare, banca di credito cooperativo, agente di cambio, fondo di investimento, Società di gestione del risparmio, gestore di fondi o qualunque entità costituita principalmente con lo scopo di effettuare negoziazioni su merci, contratti derivati (quali ad esempio future) o valute straniere o qualunque altra entità analoga.

Massimale - L'importo massimo, per sinistro e in aggregato, che l'Assicuratore paga in relazione a ciascuna Sezione di questa Polizza, separatamente. Il Massimale si applica oltre e in aggiunta a qualunque Franchigia.

Esempio:

La Sezione 2 - Garanzia A prevede un Massimale annuo di 1.000.000 di euro.

Durante l'anno si verifica:

1. Un primo sinistro viene liquidato per 400.000 euro
2. Qualche mese dopo, un secondo sinistro viene liquidato per 300.000 euro.
3. A fine anno arriva un terzo sinistro da 500.000 euro.

Come funziona il Massimale?

- Dopo il primo sinistro restano disponibili: $1.000.000 - 400.000 = 600.000$ euro
- Dopo il secondo sinistro restano disponibili: $600.000 - 300.000 = 300.000$ euro
- Il terzo sinistro è superiore al residuo, quindi la compagnia pagherà solo 300.000 euro (il Massimale residuo).

L'Assicurato dovrà coprire la parte eccedente (200.000 euro).



Parte Terza - Qualunque entità diversa dall'Assicurato o da un Ente Esterno.

Perdita Patrimoniale:

- a) Con riferimento alle Sezioni 2 -Garanzia A e 3 - Garanzia B, i danni che qualsiasi Assicurato deve pagare in forza di una

sentenza, di un lodo arbitrale o accordo transattivo, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un Atto Illecito;

b) Con riferimento alla Sezione 4 – Garanzia C:

gli importi che ciascuna Società sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile secondo la legge in conseguenza di una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro, incluse ad esempio:

- i) le somme dovute a titolo di Risarcimento danni, in ipotesi diverse da quelle di cui ai punti successivi di questo paragrafo b) e non oggetto di esclusione in base alla presente definizione di Perdita Patrimoniale;
- ii) l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'art. 18, 3° comma, L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e, per i Dipendenti rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 ("Jobs Act"), l'indennità di cui all'Art. 2 comma 3 del Jobs Act, e successive modifiche intervenute;
- iii) gli importi liquidati in sentenza, inclusi gli interessi liquidati nell'ambito della stessa o decorrenti dalla data della sentenza sulle somme liquidate, a condizione che non siano esclusi dalla definizione di Perdita Patrimoniale.
- iv) gli importi convenuti nell'ambito di accordi di lavoro o di transazioni, che prevedano un pagamento relativamente ad una delle voci di questo paragrafo b); in ogni caso resta inteso che tale importo non potrà superare quanto previsto dalla legge o da un provvedimento dell'Autorità giudiziaria in relazione all'Atto Illecito commesso;
- v) l'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della reintegrazione, come dovuta in base all'art. 18, 2°, 4° e 7° comma, L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e, per i Dipendenti rientranti nel campo di applicazione del Jobs Act, le indennità di cui all'Art 2 commi 2 e 4 ovvero e di cui all'articolo 3 comma 2 del Jobs Act;
- vi) le indennità risarcitorie omnicomprensive, di cui all'art. 18, 5°, 6° e 7° comma, L- 300/70 (Statuto dei Lavoratori) e, per i Dipendenti rientranti nel campo di applicazione del Jobs Act, le indennità di cui all'art 3 comma 1 ovvero e di cui all'art 4 del Jobs Act

c) Costi di Difesa, ivi inclusi quelli previsti dall'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile

d) Costi di Indagine

e) onorari, costi e spese legali ragionevoli e necessari, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, sostenuti da una Persona Assicurata, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, per ottenere consulenza legale o per intentare o difendersi in un procedimento giudiziario, incluso ogni procedimento di appello, o di impugnazione delle decisioni di un'autorità governativa, in merito all'Estradizione di una Persona Assicurata, e per presentare qualsiasi forma di ricorso, compresi i ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

f) Spese in Sede Cautelare, Esecutiva o d'urgenza.

g) Spese per cauzione:

il Premio, i costi e le spese necessari per ottenere una fideiussione o una garanzia simile, richiesta da un'Autorità giudiziaria per coprire, fino a 12 mesi, un'obbligazione della Persona Assicurata durante un procedimento penale (ad esempio per ottenere la libertà provvisoria) o civile, derivante da una Richiesta di Risarcimento coperta dalle garanzie di questa Polizza.

Sono espressamente escluse le spese o gli interessi passivi da sostenersi in relazione a qualsiasi forma di contro-garanzia richiesta ai fini della prestazione o del finanziamento della cauzione, nonché il valore della cauzione medesima o di altra garanzia equivalente.

h) importi dovuti in relazione alle Richieste di Risarcimento secondo l'articolo 2393 bis del Codice Civile.

i) danni punitivi, esemplari, aggravati o multipli imposti a qualsiasi Assicurato se e solo nella misura in cui tali danni siano assicurabili secondo la legislazione della giurisdizione applicabile più favorevole all'Assicurato stesso.

Resta in ogni caso inteso che **una Perdita Patrimoniale non comprende:**

- i) tasse, eccetto quanto previsto nella Sezione 2 - Garanzia A – Coperture Addizionali – 2.6.13. Imposte e remunerazione del Dipendente e contributi sociali.
 - ii) remunerazione del Dipendente, eccetto quanto previsto nella Sezione 2 - Garanzia A – Coperture Addizionali – 2.6.13. Imposte e remunerazione del Dipendente e contributi sociali, ed i danni risarciti ad un Dipendente nell'ambito della definizione di una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro
 - iii) contributi previdenziali
 - iv) multe e sanzioni
 - v) danni che sono non assicurabili in base alla legislazione applicabile a questa Polizza
 - vi) Benefit
 - vii) i costi sostenuti per rispettare qualunque ingiunzione, provvedimento cautelare o altro provvedimento di natura non monetaria o qualunque accordo avente ad oggetto una prestazione di tale natura
 - viii) spese sostenute per analizzare, monitorare, bonificare, rimuovere, contenere, trattare, neutralizzare, disintossicare o valutare gli effetti di Inquinanti, compresi ad esempio gli onorari legali e professionali
- e, solo per la Sezione 4 – Garanzia C ed in aggiunta a quanto sopra:
- ix) qualsiasi somma dovuta in relazione all'esecuzione del rapporto di lavoro ma non corrisposta dall'Assicurato, inclusi i Benefit
 - x) qualsiasi importo dal cui pagamento l'Assicurato sia stato esonerato per effetto di qualsiasi patto o accordo (anche stipulato in sede sindacale o di conciliazione), o di un provvedimento giudiziario
 - xi) qualsiasi importo dovuto a titolo di preavviso contrattuale o di legge, dovuto esclusivamente in conseguenza

dell'omesso riconoscimento da parte dell'Assicurato del periodo di preavviso o della relativa indennità sostitutiva spettanti al Dipendente (eccetto quanto previsto all'art.14 paragrafo A punto vii) nella sezione "Definizioni"); le somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto; gli incentivi all' esodo

- xii) qualsiasi contributo previdenziale e assistenziale
- xiii) l'indennità di cui all'art. 8, L. 604/66
- xiv) le sanzioni e le oblazioni stabilite dalla legge, incluse le somme dovute dall'Assicurato secondo la normativa in materia di responsabilità amministrativa della Società per gli Atti Illeciti compiuti dai propri Dipendenti
- xv) le imposte e le tasse
- xvi) i costi necessari per adeguarsi a qualsiasi ingiunzione, misura cautelare, sentenza od altra forma di provvedimento o atto che ordini o obblighi ad una prestazione di carattere non monetario
- xvii) costi associati a qualsiasi obbligo di regolarizzare o adattare uffici, costruzioni o impianti e macchinari o di fare gli altri adattamenti o ragionevoli adeguamenti richiesti da, o risultanti da, o necessari per adeguarsi a quanto previsto da qualsiasi normativa nazionale, internazionale od estera in materia di accesso al luogo di lavoro da parte dei disabili
- xviii) qualsiasi decisione relativa all'omissione da parte dell'Assicurato di informative o consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori, obbligatoria in base a qualsiasi normativa nazionale, internazionale od estera in materia di trasferimento di Società, aziende o rami di azienda, o di licenziamenti collettivi
- xix) qualsiasi responsabilità non assicurabile in base alla legge applicabile a questa Polizza
- xx) le somme dovute a titolo di retribuzione a seguito di una mancata reintegrazione sul posto di lavoro da parte della Società
- xxi) con riferimento ai soli dirigenti, le indennità sostitutive del preavviso previste dalla legge, dal contratto di lavoro e dai contratti collettivi, eccedenti le 12 mensilità.

Perdita Patrimoniale Indennizzabile - Perdita Patrimoniale della Persona Assicurata che la Società ha indennizzato o che può, deve o ha diritto di indennizzare o di cui non è vietato l'indennizzo, a meno che la Società non indennizzi o si rifiuti di indennizzare la Persona Assicurata perché una qualunque autorità competente o un qualunque tribunale ha nominato un curatore, Amministratore, liquidatore, Trustee, Amministratore straordinario o simile funzionario incaricato con l'incarico di assumere il controllo di, supervisionare, gestire o liquidare la Società.

Periodo di Assicurazione - Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in Polizza.

Persona Assicurata - Qualunque persona fisica che sia:

- a) un Amministratore
- b) un Amministratore di un Ente Esterno
- c) un Dipendente che ricopra l'incarico di risk manager o funzione analoga presso la Società
- d) un Dipendente che ricopra l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali, secondo il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice Privacy), presso la Società
- e) un Dipendente che ricopra l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione secondo il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro) presso la Società
- f) un Dipendente che ricopra l'incarico di Data Protection Officer presso la Società
- g) un Dipendente quando agisce in veste di dirigente o di supervisore per conto della Società, o di legale rappresentante
- h) un Dipendente che non sia un Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni per conto della Società:
 - per qualunque Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli contro tale Dipendente o una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro
 - per qualunque altra Richiesta di Risarcimento contro tale Dipendente dove tale Richiesta di Risarcimento viene presentata e perseguita anche contro un Amministratore
- i) Un Dipendente che ricopra l'incarico di revisore contabile interno presso la Società
- j) Un Dipendente della Società che ricopra, abbia ricoperto o ricoprirà l'incarico di Punto di Contatto della Società a norma della Direttiva (UE) 2022/2555 e del D.lgs. 4 settembre 2024 n. 138.

La nozione di Persona Assicurata non comprende qualunque consulente, revisore esterno o liquidatore non volontario, Amministratore straordinario, curatore o commissario.

Piano pensionistico - Il piano, programma o accordo pensionistico promosso dalla Società.

Polizza - Il documento che prova il contratto di Assicurazione e nel quale sono indicate le condizioni assicurative prestate.

Proposta - Qualunque informazione, dichiarazione o materiale fornito dalla Società all'Assicuratore.

Premio - Somma che il Contraente deve pagare all'Assicuratore per l'Assicurazione.

Richiesta di Risarcimento:

- a) Una richiesta scritta di Risarcimento, in forma monetaria o non monetaria, fondata su di un asserito Atto Illecito
- b) Qualsiasi atto formale introduttivo di un procedimento civile, azione legale o domanda riconvenzionale, diretti ad ottenere il Risarcimento di un danno che sia fondato su un asserito Atto Illecito
- c) La notifica dell'inizio di un procedimento penale che sia fondato su un asserito Atto Illecito
- d) Un atto formale introduttivo di un procedimento arbitrale che sia fondato su un asserito Atto Illecito

- e) Un atto formale introduttivo di un procedimento amministrativo nei confronti di un Assicurato, un avviso di accertamento o un documento analogo nei confronti di un Assicurato, che siano fondati su un qualsiasi asserito Atto Illecito
- f) Un'indagine effettuata su di un Assicurato quando questo viene identificato per iscritto, da una qualunque Autorità Pubblica, come soggetto nei cui confronti viene iniziato un procedimento penale o amministrativo (incluso un procedimento di un'autorità di vigilanza)

La Richiesta di Risarcimento non comprende alcuna vertenza arbitrare o altro tipo di procedimento intrapreso in base ad un contratto collettivo di lavoro o di un accordo sindacale.

Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro:

- a) Una Richiesta di Risarcimento relativa ad un Atto Illecito che riguarda un Rapporto di Lavoro, avviata o promossa nei confronti di un Assicurato, da o per conto di qualunque Dipendente della Società o Dipendente di un Ente Esterno, passato, presente, futuro o da un candidato all'assunzione nei confronti di un Assicurato.
- b) Una Richiesta di Risarcimento avviata da qualunque persona fisica che non sia un Dipendente in cui vi sia una accusa di molestie sessuali o discriminazione.

Scheda di Polizza - la sezione della Polizza in cui sono riportate le informazioni anagrafiche e le condizioni delle coperture prescelte.

Società:

- a) la Contraente
- b) qualsiasi passata, presente o futura Società Controllata dalla Contraente.

Società Controllata – Qualunque entità in cui la Società, direttamente o indirettamente:

- a) possiede oltre il 50% dei diritti di voto
- b) nomina la maggioranza del consiglio di amministrazione
- c) ha il diritto di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione che deriva da un accordo scritto con gli altri soci.

Spese in Sede Cautelare, Esecutiva o d'urgenza - Gli onorari, costi, oneri o spese ragionevoli e necessari, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, sostenuti da una Persona Assicurata con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, per predisporre un procedimento o una difesa volta ad opporsi ad un'Autorità Pubblica che richieda:

- a) una confisca, esproprio, sospensione o congelamento di diritti di proprietà su beni mobili o immobili di tale Persona Assicurata
- b) un gravame sui beni mobili o immobili di proprietà di tale Persona Assicurata
- c) un divieto temporaneo o permanente, a carico di tale Persona Assicurata, di ricoprire la carica o di svolgere le funzioni di Amministratore o altra causa equivalente di qualunque entità
- d) gli arresti domiciliari di tale Persona Assicurata o la sua detenzione
- e) l'espulsione di tale Persona Assicurata a seguito della revoca di un permesso di soggiorno altrimenti corretto, valido e in vigore per ragioni diverse dalla condanna penale di tale Persona Assicurata.

Titoli - Qualunque obbligazione, obbligazione convertibile, titolo, azione, titolo azionario o titolo rappresentativo di debito, incluso qualunque certificato di deposito, warrant o altro diritto di sottoscrivere o di acquistare, o altro diritto in qualunque dei precedenti Titoli rappresentativi di somme di denaro o beni e/o tutte le categorie di Titoli della Società (azioni o qualsivoglia titolo di debito) negoziati nei mercati dei capitali.

Trustee - Qualunque:

- a) Amministratore o Dipendente passato, presente o futuro della Società sponsorizzatrice debitamente nominato quale Trustee del Piano Pensionistico in conformità alle disposizioni del Piano Pensionistico o per ordine del tribunale
- b) Società Controllata costituita al solo scopo di amministrare un Piano Pensionistico o di agire quale Trustee di un Piano Pensionistico.

Sezione 1

Norme comuni a tutte le garanzie

Premessa

L'Assicurazione opera in regime di "Claims Made", vale cioè per le Richieste di Risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato e comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione o l'eventuale periodo di garanzia postuma, e che siano relative ad Atti Illeciti commessi durante il Periodo di Assicurazione o successivamente alla data di retroattività, se prevista in Polizza.

In quali paesi vale l'Assicurazione?

1.1 Copertura territoriale delle garanzie

La copertura vale per le Perdite Patrimoniali derivanti da qualunque Richiesta di Risarcimento per Atti Illeciti che si verificano in tutto il mondo, **ad eccezione di USA e Canada.**

1.1.1 SANZIONI

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta in questa Polizza, l'Assicuratore non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi se tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio viola una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

1.1.2 ESCLUSIONE PER I TERRITORI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE GLOBALI

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta in Polizza e/o nelle relative condizioni generali di Assicurazione (compresa qualsiasi eventuale Appendice), di comune accordo fra le parti, si prende atto che questa Polizza non fornisce alcuna copertura assicurativa per qualsiasi:

1. Persona fisica o giuridica che risieda abitualmente o sia domiciliata, costituita o registrata in uno dei Territori Esclusi;
2. Sinistro, azione, Indagine, controversia, causa o procedimento intentato/a, promosso/a o condotto/a in uno dei Territori Esclusi;
3. Perdita di (inclusa la perdita della possibilità di utilizzo di), o danni a, qualsiasi sede, immobile o proprietà dell'Assicurato compresi beni, Titoli, denaro, sistemi informatici, dati, o altri beni materiali o immateriali situati in uno dei Territori Esclusi.
4. Attività commerciale che implichi relazioni dirette o indirette con i Territori Esclusi. L'espressione "attività commerciale" include, ma non è limitata a, qualsiasi attività, transazione, operazione, Società Controllata, filiale, prodotto, persona, beni, persona fisica o giuridica o altra esposizione, direttamente o indirettamente, collegata ai Territori Esclusi o in transizione da, verso o attraverso gli stessi "Territori Esclusi" indica:
 - a. La Federazione Russa;
 - b. La Repubblica di Bielorussia
 - c. La repubblica islamica dell'Iran
 - d. Siria
 - e. Corea del Nord
 - f. Distretti di Crimea, Sebastopoli, Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhya
 - g. Cuba

Quando comincia e quanto dura l'Assicurazione?

1.2 Inizio della copertura assicurativa

L'Assicurazione inizia alle ore 24 del giorno:

- **di decorrenza** indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale giorno

- **di pagamento del Premio** se questo avviene dopo la data di decorrenza indicata in Polizza.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione:

- **è sospesa** dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza (fine del periodo di mora)
- **riprende** dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Se il Premio, o la rata, viene pagato oltre i 30 giorni del periodo di mora, il Sinistro che avviene tra la scadenza del periodo di mora e il pagamento non è coperto dall'Assicurazione.

Esempio: se la rata scade il 1° gennaio, il periodo di mora è fino alle ore 24 del 31 gennaio; se il Premio viene pagato il 10 febbraio, il Sinistro che avviene il 5 febbraio non è coperto.



I Premi scaduti devono sempre essere pagati (articolo 1901 del Codice Civile, *Mancato pagamento del Premio*).

1.3 Durata dell'Assicurazione e tacito rinnovo

Salvo che le Parti non abbiano concordato diversamente, la Polizza ha durata annuale e si rinnova tacitamente, alle medesime condizioni, di anno in anno in assenza di sinistri o di fatti o circostanze che possono generare una Richiesta di Risarcimento. In ogni caso, sia l'Assicuratore che la Contraente possono inviare disdetta almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizza, mediante raccomandata o PEC. In caso di denuncia di Sinistro o di fatti o circostanze che possono generare una Richiesta di Risarcimento il tacito rinnovo non opera e l'Assicurazione termina alla prima scadenza indicata in Polizza, senza necessità di disdetta da parte del Contraente o dell'Assicuratore.

Alla scadenza, Zurich può proporre modifiche al Premio o alla Polizza?

1.4 Le proposte di modifica del Premio: cosa può fare il Contraente

Se la Polizza prevede il rinnovo, l'Assicuratore, anche attraverso l'Intermediario assicurativo, può proporre per iscritto alla Contraente modifiche al Premio alle stesse condizioni contrattuali di questo Set Informativo. Deve farlo con un preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza annua.

Se il Contraente paga il Premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, esprime la volontà di accettare la nuova Proposta e gli viene rilasciata la ricevuta di pagamento, quindi il contratto si rinnova alla scadenza per un altro anno.

Il Contraente può non accettare le nuove proposte di modifica del Premio. In questo caso non paga il Premio e il contratto termina alla scadenza naturale senza bisogno della Disdetta del Contraente.

Senza una nuova Proposta di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati in Polizza o invio di Disdetta da parte della Contraente o dell'Assicuratore, vale quanto previsto al punto 1.2 Inizio della copertura assicurativa e al punto 1.3 Durata dell'Assicurazione e rinnovo.

Posso disdire l'Assicurazione?

1.5 Tempi e scadenze per disdire

Sia la Contraente sia l'Assicuratore possono disdire l'Assicurazione, cioè chiedere di non rinnovarla, **ma devono comunicarlo almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza** (articolo 1899 del Codice Civile, *Durata dell'Assicurazione*).

1.6 Come disdire

La Contraente deve comunicare la d al proprio Intermediario assicurativo o all'Assicuratore.

Sia la Contraente sia l'Assicuratore devono comunicare la disdetta **con posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno**.

Quando e come devo pagare il Premio?

1.7 Quando pagare

Il Premio, o la sua prima rata, deve essere pagato all'Intermediario assicurativo o all'Assicuratore quando si firma la Polizza.

Le rate successive devono essere pagate entro le scadenze previste: al Contraente è consegnata la ricevuta o

un'appendice con la data di pagamento.

Il Premio può essere pagato:

- in un'unica soluzione
- in rate semestrali, trimestrali e mensili, solo se l'Assicuratore decide di autorizzarlo in base alle sue valutazioni, senza costi in più.



Anche se si paga a rate, Il Premio deve essere pagato per intero in base alla durata dell'Assicurazione.

1.8 Come pagare

Il Premio si può pagare con:

- carta di debito o credito
- bonifico bancario
- assegno bancario o circolare
- denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

Se sull'Assicurazione ci sono imposte, le paga il Contraente.

Che obblighi ho?

1.9 Fare dichiarazioni precise e complete

Le informazioni indicate in Polizza, compreso l'importo del Premio, si basano sulle dichiarazioni della Contraente e Assicurato su fatti che possono influire sulla valutazione del rischio, cioè sulla probabilità che un evento dannoso avvenga.

Per questo le dichiarazioni devono essere precise e complete. Se non lo sono, le conseguenze possono essere molto serie, a seconda dell'intenzione o del motivo che le contraddistinguono.

Dichiarazioni inesatte e reticenze	Conseguenze
<p>Con dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che si conoscono o si potrebbero facilmente conoscere, ad esempio se la Società è in procinto di accedere ad una procedura liquidatoria e non lo dichiara nella Proposta (come da art. 1892 cc)</p>	<ul style="list-style-type: none">• L'Assicurazione può essere annullata entro 3 mesi dal giorno in cui è stata scoperta l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni.• In caso di Sinistro, si può perdere il diritto all'Indennizzo (articolo 1892 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</i>).• Zurich può trattenere:<ul style="list-style-type: none">- i Premi già incassati- il Premio per il Periodo di Assicurazione in corso <p>Queste conseguenze riguardano anche le dichiarazioni obbligatorie del Contraente sul proprietario o un soggetto equiparato, e sul diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.</p>
<p>Senza dolo o colpa grave Le dichiarazioni non sono veritiere, precise e complete e riguardano fatti che non si conoscevano e che non potevano essere verificati (come da art. 1893 cc)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Zurich può recedere dall'Assicurazione entro 3 mesi dal giorno in cui ha Scoperto l'inesattezza o la reticenza delle dichiarazioni.• In caso di Sinistro, Zurich può pagare un Indennizzo ridotto (articolo 1893 del Codice Civile, <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i>).• Zurich può trattenere:<ul style="list-style-type: none">- i Premi già incassati- il Premio per il Periodo di Assicurazione in corso.

1.10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/imputabilità

Nel concedere la copertura prevista da questa Polizza, l'Assicuratore si è basata sulle dichiarazioni, comunicazioni e garanzie fornite nella Proposta. Queste informazioni rappresentano la base della copertura assicurativa e sono parte integrante della Polizza stessa.

La Proposta viene considerata come separata per ogni singolo Assicurato.

Nessuna dichiarazione inclusa nella Proposta, né alcuna conoscenza in possesso della Società, potrà essere attribuita a un'altra Persona Assicurata ai fini della determinazione della copertura.

Le dichiarazioni, le rappresentazioni e le garanzie contenute nella Proposta, così come le conoscenze acquisite da qualsiasi Amministratore delegato, direttore finanziario, direttore delle risorse umane o direttore degli affari legali – siano essi attuali, passati o futuri – della Società assicurata, sono attribuite alla Società stessa. Queste informazioni vengono utilizzate per determinare se la copertura assicurativa sia valida in relazione alle Richieste di Risarcimento presentate contro la Società, secondo quanto previsto dalla sezione corrispondente della Polizza.

1.11 Informare l'Assicuratore se ci sono altre Assicurazioni per lo stesso rischio

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre Polizze di Assicurazione che prevedano analoga o più ampia copertura rispetto alla copertura offerta da questa Polizza. In caso di Richiesta di Risarcimento l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'articolo 1910 del c.c.

Se una Richiesta di Risarcimento o un'Indagine, o qualsivoglia circostanza, coperta dalle garanzie di questa Polizza, fosse coperta da qualsiasi altro valido ed esigibile diritto di indennizzo o da qualsiasi altra Polizza di Assicurazione, quale:

- (a) una Polizza di Assicurazione della responsabilità civile degli Amministratori o dei soggetti incaricati, in generale, della gestione della Società;
- (b) una Polizza di Assicurazione della responsabilità civile del datore di lavoro;
- (c) una Polizza di Assicurazione della responsabilità civile in generale;
- (d) una Polizza di Assicurazione della responsabilità civile per danni da Inquinamento; o
- (e) una qualsiasi altra Polizza assicurativa che preveda per l'Assicuratore un obbligo di tutela legale dell'Assicurato, la garanzia prestata da questa Polizza è valida solo in eccesso rispetto ad ogni altra garanzia prevista nelle altre Polizze assicurative di cui sopra.

Nel caso in cui tale altra copertura assicurativa per Responsabilità di Amministratori Dirigenti a favore di un Ente Esterno o di qualunque dei suoi Amministratori o funzionari sia fornita dall'Assicuratore o da una compagnia del Gruppo Assicurativo Zurich, o sarebbe disponibile se non fosse per

- l'applicazione della Franchigia, o
- per l'esaurimento del Massimale, o
- per la mancata notifica di una Richiesta di Risarcimento,

il Massimale applicabile secondo questa Polizza a tutte le Perdite Patrimoniali sarà ridotto dell'importo corrispondente al Massimale riportato nella scheda dell'altra Polizza emessa dall'Assicuratore o da una Società del Gruppo Zurich a favore di tale Ente Esterno.

1.12 Informare l'Assicuratore in caso di Cambio di Controllo

La Contraente deve tempestivamente inviare all'Assicuratore comunicazione scritta in caso di Cambio di Controllo. In ogni caso, al verificarsi di un Cambio di Controllo nel corso del Periodo di Assicurazione, la copertura prevista da questa Polizza si applica solo in relazione agli Atti Illeciti che si sono verificati prima della data di efficacia di tale Cambio di Controllo.

1.13 Informare l'Assicuratore se il rischio aumenta

Se durante il Periodo di Assicurazione si verificano fatti o circostanze che aumentano il rischio rispetto alla situazione iniziale, la Società o l'Assicurato devono subito avvisare l'Intermediario assicurativo o l'Assicuratore per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno. Se non lo fanno, possono perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo (articolo 1898 del Codice Civile, *Aggravamento del Rischio*).

Quando riceve la comunicazione di aumento del Rischio, Zurich può:

- recedere dall'Assicurazione
- sostituirla, proponendo condizioni diverse.

Di seguito alcuni esempi di situazioni che determinano un aumento del rischio dopo la firma della Polizza:

- La Contraente o una Società Controllata o un Ente Esterno fanno richiesta di ammissione a qualsivoglia procedura prevista dal Codice della crisi d'impresa e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) o qualsivoglia procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa o procedura simile o analoga.
- L'acquisizione da parte della Società di una nuova Società Controllata che abbia un totale attivo superiore al 40% del totale attivo della Contraente come da ultimo bilancio disponibile.

1.14 Acquisizione automatica

L'Assicuratore copre la Perdita Patrimoniale di ogni Persona Assicurata di una Società Controllata che la Società abbia costituito o acquistato dopo la data di decorrenza dell'Assicurazione; questa condizione vale se la Società Controllata di nuova costituzione o acquisizione:

- non ha Titoli negoziati in un mercato
- non è una Istituzione Finanziaria
- non ha attivi che superino il 40% degli attivi totali della Società così come riportato nell'ultimo bilancio pubblicato dalla Società.
- non è domiciliata al di fuori dell'Unione Europea.

1.15 Nuove Società Controllate e cessazione di Società Controllate

In aggiunta a quanto previsto all'estensione di copertura Acquisizione automatica descritta all'articolo 1.14, questa Polizza si applica unicamente a Richieste di Risarcimento presentate contro una Persona Assicurata di una Società Controllata o contro la Società Controllata, in relazione ad Atti Illeciti commessi dopo che tale Società sia divenuta una Società Controllata e prima che la stessa Società abbia cessato di essere una Società Controllata.

1.16 Legge applicabile e foro competente in caso di controversia

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Se nasce una controversia tra l'Assicurato e l'Assicuratore, derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione di questa Polizza, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

1.17 Valuta

I premi, i Massimali, le Franchigie, le Perdite Patrimoniali e gli altri importi fissati nella presente Polizza sono espressi nella valuta indicata per il Massimale di cui alla Scheda di Polizza, per la copertura rilevante. Nel caso in cui una sentenza di condanna, un accordo transattivo, o, in generale, un componente della Perdita Patrimoniale siano resi ed espressi in una valuta diversa da quella stabilita al punto sopra indicato, il pagamento dovuto in relazione a tale Perdita Patrimoniale (nel rispetto di termini, condizioni, esclusioni e limitazioni stabiliti in Polizza) potrà essere effettuato nell'indicata diversa valuta solo a discrezione dell'Assicuratore ed in accordo con la Società; diversamente, il pagamento deve effettuarsi nella valuta indicata per il Massimale della Scheda di Polizza, avendo riguardo al tasso di cambio pubblicato nel Sole 24 Ore alla data iniziale di efficacia della Polizza (o, in caso di mancata pubblicazione del tasso di cambio alla data indicata, alla data di pubblicazione immediatamente successiva).

Sezione 2

Garanzia A – Responsabilità degli Amministratori



Che cosa è assicurato e come?

2.1 Garanzie base

2.1.1 GARANZIA PER LE PERSONE ASSICURATE

L'Assicuratore copre qualunque Persona Assicurata:

- da una Perdita Patrimoniale che derivi da una Richiesta di Risarcimento presentata contro qualunque Persona Assicurata, salvo quanto previsto al punto 2.5.2 Garanzia di rimborso per la Società
- e
- dai relativi Costi Precedenti la Richiesta di Risarcimento che l'Assicuratore rimborsa entro il limite del 10% del Massimale di questa Sezione solo se l'Assicuratore li ha preventivamente autorizzati.

2.1.2 GARANZIA DI RIMBORSO PER LA SOCIETÀ

L'Assicuratore copre la Società dalla Perdita Patrimoniale, indennizzabile a termini di Polizza, che deriva da una Richiesta di Risarcimento presentata contro una Persona Assicurata, solo nella misura in cui la Società assicurata abbia tenuto indenne o manlevato la Persona Assicurata.

2.2 Garanzie aggiuntive sempre attive

2.2.1 PERIODO DI OSSERVAZIONE BILATERALE

Se l'Assicuratore non rinnova o la Contraente non rinnova o non sostituisce le coperture di questa Sezione con altra Polizza, la Contraente avrà diritto di prorogare il Periodo di Assicurazione automaticamente per 90 giorni senza alcun Premio aggiuntivo o, in alternativa:

- a) per 12 mesi subordinatamente al pagamento di un Premio aggiuntivo pari al 30% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione A della Scheda di Polizza, o
- b) per 24 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 60% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione A della Scheda di Polizza, o
- c) per 32 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 90% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione A della Scheda di Polizza, o
- d) per 48 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 120% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione A della Scheda di Polizza, o
- e) per 60 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 150% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione A della Scheda di Polizza, o
- f) per 72 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 180% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione A della Scheda di Polizza.

In tutti questi casi, la copertura vale solo in relazione a qualunque Atto Illecito avvenuto prima della data di effetto del periodo di osservazione attivato e dopo la data di retroattività.

In ogni caso:

- **la Contraente deve inviare all'Assicuratore comunicazione scritta dell'intenzione di acquistare il periodo di osservazione entro 45 giorni dalla data di scadenza della Polizza e di pagare il relativo Premio entro 7 giorni dopo aver attivato questa estensione**
- **in caso di Cambio di Controllo non sarà possibile attivare il periodo di osservazione.**

2.2.2 INDAGINI SULLA SOCIETÀ

L'Assicuratore copre ciascuna Persona Assicurata per i Costi di Indagine derivanti da o conseguenti ad un'Indagine - anche a seguito di eventuale Auto-denuncia - riguardante gli affari della Società, avviata o intentata da un'Autorità Pubblica. La copertura riguarda i costi sostenuti a partire dal momento in cui la Persona Assicurata è legalmente tenuta a partecipare, compreso il caso in cui un'Autorità Pubblica richieda formalmente:

- a) di intervistare o raccogliere la testimonianza di una Persona Assicurata
- b) di presentare documenti di una Persona Assicurata in relazione a tale Indagine.

Un'Indagine è considerata avviata per la prima volta quando viene richiesto per la prima volta, per iscritto, alla Persona Assicurata di partecipare a tale Indagine nei termini di cui ai precedenti punti a) e b).

2.2.3 COSTI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO (DERIVATE ACTION) PROPOSTE DAI SOCI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETÀ

Se ad una Società viene ordinato da un tribunale di pagare i costi sostenuti dai soci in relazione ad un'azione di responsabilità Proposta in nome e per conto della Società contro la Persona Assicurata (derivative action, in Italia ad esempio esperita in base all'art. 2393 bis comma 5 del Codice Civile), l'Assicuratore paga tali costi sempre a condizione che tale azione costituisca una Richiesta di Risarcimento coperta ai sensi di questa Polizza.

2.2.4 COSTI DI EMERGENZA

Se il consenso dell'Assicuratore non può essere ragionevolmente ottenuto prima che siano sostenuti Costi di Difesa relativi a qualunque Richiesta di Risarcimento, l'Assicuratore approva retroattivamente questi Costi di Difesa entro il limite del 25% del Massimale e non in aggiunta ad esso.

2.2.5 RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER CATTIVA GESTIONE AMBIENTALE

L'Assicuratore copre ciascun Assicurato dai Costi di Difesa derivanti da qualunque Richiesta di Risarcimento nei confronti di una Persona Assicurata fino al raggiungimento del limite di Euro 300.000. La copertura si applica se la Richiesta di Risarcimento è relativa a scarico, rilascio, fuga, fuoriuscita, migrazione o smaltimento, effettivi, asseriti o minacciati, di Inquinanti o Gas Serra in o su beni mobili o immobili, acque o nell'atmosfera. La copertura è attiva se e nella misura in cui tale Richiesta di Risarcimento:

- a) è una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro intrapresa nei confronti di una Persona Assicurata, compresa, ad esempio, qualunque Richiesta di Risarcimento per penalizzazioni subite a seguito della segnalazione di comportamenti illeciti o irregolarità; o
- b) è Proposta contro una Persona Assicurata per Atti Illeciti in relazione alla errata presentazione o alla mancata comunicazione di informazioni relative a Gas Serra, o all'effettivo o asserito riscaldamento globale o cambiamento climatico; o
- c) provoca una Perdita Patrimoniale subita da qualunque Persona Assicurata.

2.2.6 CURATORE O ESECUTORE TESTAMENTARIO, EREDI O RAPPRESENTANTE LEGALE

L'Assicuratore paga la Perdita Patrimoniale a beneficio di qualunque curatore, esecutore testamentario, erede o rappresentante legale di una Persona Assicurata. La Perdita Patrimoniale deve derivare da una Richiesta di Risarcimento causata da un Atto Illecito commesso dalla Persona Assicurata prima del decesso, dell'incapacità, dell'insolvenza o del fallimento. Tuttavia, il curatore, esecutore testamentario, erede o rappresentante legale devono rispettare tutte le condizioni e gli obblighi previsti dalla Polizza, così come avrebbe dovuto fare la Persona Assicurata stessa.

Ad esempio, dovranno rispettare i termini sulle modalità di denuncia del sinistro, fornire la documentazione richiesta, collaborare con la compagnia assicurativa e attenersi a tutte le altre regole stabilite nel contratto di Assicurazione, nella misura in cui queste possano essere applicate al loro ruolo di eredi o rappresentanti.

2.2.7 BENI CONIUGALI

L'Assicuratore paga la Perdita Patrimoniale se, durante il Periodo di Assicurazione, viene presentata per la prima volta una Richiesta di Risarcimento contro il coniuge, la persona unita civilmente o il convivente di fatto di una Persona Assicurata.

La copertura si applica solo se la Richiesta di Risarcimento è dovuta esclusivamente al fatto che la persona sia coniuge, unito civilmente o convivente di fatto della Persona Assicurata.

Pertanto:

- (i) la copertura prevista da questa estensione è limitata alla Perdita Patrimoniale derivante dalle azioni o dai procedimenti di esecuzione promossi nei confronti di una Persona Assicurata e derivante da una Richiesta di Risarcimento coperta da questa sezione, dove tale esecuzione sia rivolta alla Persona Assicurata ed al suo coniuge, unito civilmente o convivente di fatto; e
- (ii) questa clausola non copre alcuna Richiesta di Risarcimento derivante da qualunque Atto Illecito del coniuge, dell'unito civilmente o del convivente di fatto.

2.2.8 AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO

L'Assicuratore paga la Perdita Patrimoniale di ogni Amministratore Non Esecutivo della Società quando la predetta Perdita Patrimoniale non sia indennizzata da:

- a) il Massimale previsto in questa sezione se già eroso; e
- b) tutte le altre Assicurazioni per Responsabilità degli Amministratori e dei funzionari applicabili, indipendentemente dal fatto che siano stipulate in eccesso rispetto al Massimale di questa Sezione 2 – Garanzia A o meno; e
- c) tutti gli altri indennizzi (ad esempio: indennizzi previsti dallo statuto della Società; accordi di manleva o di indennizzo tra la Società e l'Amministratore; qualsiasi altra fonte, anche esterna alla Polizza, che possa risarcire l'Amministratore per la stessa perdita) a disposizione di qualunque Amministratore Non Esecutivo.

Questa estensione opera esclusivamente in eccesso, ovvero cioè a “secondo rischio”, e non può essere invocata fino a quando non siano stati esauriti i Massimali e gli indennizzi di cui sopra. Il limite di questa estensione per tutti gli Amministratori Non Esecutivi non può essere superiore al 15% del Massimale di questa Sezione con un massimo di Euro 100.000 per Periodo di Assicurazione e tale Massimale sarà in aggiunta al Massimale indicato in Polizza.

2.2.9 AMMINISTRATORE DI UN ENTE ESTERNO

L'Assicuratore copre l'Amministratore di un Ente Esterno per la Perdita Patrimoniale subita dallo stesso in relazione a qualunque Richiesta di Risarcimento presentata contro tale Amministratore di un Ente Esterno e per i Costi Precedenti la Richiesta di Risarcimento, ma **solo in eccesso a qualunque indennizzo offerto da un Ente Esterno ed in eccesso alla copertura fornita da qualunque Assicurazione per Responsabilità di Amministratori e funzionari prestata ad un Ente Esterno o ai suoi Amministratori o funzionari.**

2.2.10 COSTI PER IL RIPRISTINO DELLA REPUTAZIONE

L'Assicuratore copre ciascuna Persona Assicurata per onorari spese, se ragionevoli e congrue, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, dovute a professionisti terzi esperti in pubbliche relazioni. Questi costi devono essere sostenuti dalla Persona Assicurata, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, per mitigare i danni alla propria reputazione determinati da una Richiesta di Risarcimento, risultanti da notizie di stampa o dati di terzi pubblicamente disponibili. Questo a condizione che tale Richiesta di Risarcimento sia presentata per la prima volta contro una Persona Assicurata durante il Periodo di Assicurazione e notificata all'Assicuratore in conformità a quanto previsto al punto 5.1 Denuncia della Richiesta di Risarcimento.

L'esposizione dell'Assicuratore non può superare Euro 150.000 del Massimale per Periodo di Assicurazione e tale Massimale farà parte e non è aggiuntivo rispetto al Massimale indicato in Polizza.

2.2.11 AMMINISTRATORI E FUNZIONARI CESSATI

Se la Polizza non viene rinnovata o sostituita o se a seguito del rinnovo o della sostituzione non copre gli Amministratori, l'Assicuratore fornisce un periodo di osservazione illimitato nei confronti di qualunque Amministratore che abbia rassegnato le dimissioni o sia andato in pensione quale Amministratore della Società durante:

- a) il Periodo di Assicurazione di questa Polizza
- b) il Periodo di Assicurazione di qualunque altra Polizza di Assicurazione di Amministratori e funzionari stipulata dalla Società con l'Assicuratore di cui questa Polizza sia un rinnovo continuativo.

Questa copertura **non si applica alle Perdite Patrimoniali relative a qualunque Amministratore che sia stato revocato o licenziato durante il Periodo di Assicurazione o a seguito di un Cambio di Controllo.**

2.2.12 IMPOSTE E REMUNERAZIONE DEL DIPENDENTE E CONTRIBUTI SOCIALI

L'Assicuratore copre gli Amministratori di tutte le Perdite Patrimoniali relative a:

- a) imposte dovute dalla Società; e
- b) remunerazioni dei Dipendenti diverse da qualunque bonus o Benefit, dovute dalla Società
- c) contributi previdenziali dovuti per legge dalla Società.

Questo vale se:

- i) la legge stabilisce che gli Amministratori sono personalmente responsabili di tali imposte e remunerazione; e
- ii) non è una Perdita Patrimoniale Indennizzabile; e
- iii) la Società è sia insolvente; e
- iv) tali imposte e remunerazioni non sono dovute in conseguenza di atti intenzionali, criminali o dolosi che violano qualunque dovere legale o contrattuale che disciplina il pagamento di tale imposta o remunerazione da parte di tale Amministratore.

L'esposizione dell'Assicuratore non può superare il 5% del Massimale per Periodo di Assicurazione con un massimo di Euro 75.000. Tale limite farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale.



Sono esclusi dall'Assicurazione:

2.3 Lesioni personali e danni a beni

Non sono coperte le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento per:

- ⊗ **lesioni personali, infermità, malattia o decesso** di qualunque persona e qualunque danno derivante direttamente dagli stessi
- ⊗ qualunque **danno o distruzione di qualunque bene materiale**, compresa la perdita di utilità dello stesso, e qualunque danno conseguente derivante direttamente dallo stesso evento, purché diverso da perdita, danneggiamento o distruzione di documenti o registrazioni contabili.



Questa esclusione non si applica a:

- Costi di difesa;
- Danni non patrimoniali di natura psichica conseguenti a sofferenza mentale o stress emotivo sofferti in relazione a una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro.

2.4 Condotte dolose

Non sono coperte le Perdite Patrimoniali relative a:

- ⊗ qualunque profitto o vantaggio indebitamente conseguito da qualunque Assicurato
- ⊗ qualunque atto od omissione intenzionali, dolosi o fraudolenti di qualunque Persona Assicurata;

Nel caso in cui sia accertato o stabilito quanto previsto ai punti precedenti mediante:

- i) una ammissione scritta da parte dell'Assicurato stesso
- ii) un provvedimento giudiziario o arbitrale, o una diversa decisione, definitivi e non impugnabili contro tale Assicurato.

Fino all'accertamento definitivo della commissione degli Atti Illeciti o illegittimi, l'Assicuratore copre l'Assicurato solo per le spese legali, mantenendo la possibilità di agire per rivalsa. Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.

2.5 Circostanze precedenti e Richieste di Risarcimento

Non sono coperte le Perdite Patrimoniali che:

- a) derivano da, o sono conseguenza di, qualsiasi circostanza, fatto, questione o evento che possa dare origine a una Richiesta di Risarcimento, se tale circostanza è già stata denunciata nell'ambito di un'altra Polizza assicurativa prima della data di decorrenza di questa Polizza, oppure se è stata comunicata nella più recente Proposta presentata all'Assicuratore;
- b) si basano su, oppure hanno origine da, fatti analoghi a quelli già oggetto di una Richiesta di Risarcimento presentata contro la Società o una Persona Assicurata prima della data di decorrenza di questa Polizza;
- c) sono collegate causalmente agli stessi fatti già dedotti in qualsiasi Richiesta di Risarcimento avanzata contro la Società o una Persona Assicurata prima della data di decorrenza di questa Polizza.

2.6 Trustee

Non sono coperte le Perdite Patrimoniali relative a qualunque Richiesta di Risarcimento derivante da o conseguenti a una violazione degli obblighi imposti da qualunque legge, regolamento o consuetudine avente forza di legge commessa nell'agire in veste di Trustee di qualunque Piano Pensionistico, fondo previdenziale, piano di condivisione degli utili o altro piano di Benefit per i Dipendenti.

Sezione 3

Garanzia B - Garanzia per la Società



Che cosa è assicurato e come?

Questa Sezione tutela la Società, dalle Perdite Patrimoniali che possono derivare da Richiesta di Risarcimento presentate per la prima volta contro la Società nel corso del Periodo di Assicurazione. È compresa qualunque Richiesta di Risarcimento relativa a procedimenti penali o Indagini per omicidio colposo in relazione all'attività della Società.

Sono inoltre coperti:

3.1 Costi di Emergenza

Se il consenso scritto dell'Assicuratore non può essere ragionevolmente ottenuto prima che siano sostenuti Costi di Difesa relativi a qualunque Richiesta di Risarcimento, l'Assicuratore approva retroattivamente tali Costi di Difesa entro il limite del 10% del Massimale applicabile nel Periodo di Assicurazione. Tale limite è da intendersi come parte del Massimale indicato e non in eccesso ad esso.

3.2 Costi per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore copre la Società per onorari e spese, se ragionevoli e congrue, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, dovute a professionisti terzi esperti in pubbliche relazioni. Questi costi devono essere sostenuti dalla Società, con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore, per mitigare i danni alla reputazione della Società determinati da una Richiesta di Risarcimento, risultanti da notizie di stampa o dati di terzi pubblicamente disponibili. Questo a condizione che tale Richiesta di Risarcimento sia presentata per la prima volta contro la Società durante il Periodo di Assicurazione e notificata all'Assicuratore in conformità a quanto previsto al punto 5.1 Denuncia della Richiesta di Risarcimento.

L'esposizione dell'Assicuratore non può superare Euro 50.000 per Periodo di Assicurazione e tale Massimale farà parte e non sarà aggiuntivo rispetto al Massimale indicato in Polizza.

Esempio:



Polizza con Sezione 3 B - Garanzia per la Società che ha un Massimale di 1.000.000 euro per l'intero Periodo di Assicurazione. All'interno di questa sezione è prevista la garanzia "Costi per il ripristino della reputazione", che ha un sottolimito di 50.000 euro per Periodo, e questo sottolimito fa parte del Massimale della sezione (non è aggiuntivo). Nel corso dello stesso Periodo arrivano due sinistri che attivano la garanzia Costi per il ripristino della reputazione. Il primo viene denunciato per 35.000 euro: è interamente coperto perché rientra nel sottolimito disponibile (50.000 euro). Dopo la sua liquidazione, il sottolimito residuo per la garanzia reputazione scende a 15.000 euro, e il Massimale della Sezione 3 B- Garanzia per la Società si riduce da 1.000.000 a 965.000 euro, perché solo gli importi effettivamente liquidati erodono il Massimale.

Successivamente viene denunciato il secondo sinistro per 40.000 euro. A questo punto, però, il sottolimito residuo per la garanzia reputazione è di soli 15.000 euro. Di conseguenza, il secondo sinistro viene liquidato solo parzialmente, fino a concorrenza del sottolimito residuo: L'Assicuratore rimborsa 15.000 euro e i restanti 25.000 euro eccedenti non sono indennizzabili sotto questa garanzia.

Nota bene: La parte non liquidata (25.000 euro) non si deduce dal Massimale, perché il Massimale si riduce soltanto per gli importi effettivamente pagati. Dopo il pagamento dei 15.000 euro, il Massimale residuo della Sezione 3 B- Garanzia per la Società passa da 965.000 a 950.000 euro.

3.3 Periodo di osservazione bilaterale

Se l'Assicuratore non rinnova o la Contraente non rinnova o non sostituisce le coperture di questa Sezione con altra Polizza, la Contraente avrà diritto di prorogare il Periodo di Assicurazione automaticamente per 90 giorni senza alcun Premio aggiuntivo o, in alternativa:

- a) per 12 mesi subordinatamente al pagamento di un Premio aggiuntivo pari al 50% dell'ultimo Premio annuale

indicato nella sezione B della Scheda di Polizza, o

- b) per 24 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 100% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione B della Scheda di Polizza, o
- c) per 32 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 150% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione B della Scheda di Polizza, o
- d) per 48 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 200% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione B della Scheda di Polizza, o
- e) per 60 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 250% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione B della Scheda di Polizza, o
- f) per 72 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 300% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione B della Scheda di Polizza.

In tutti questi casi, la copertura vale solo in relazione a qualunque Atto Illecito commesso prima della data di effetto del periodo di osservazione attivato e dopo la data di retroattività.

In ogni caso:

- i) **La Contraente deve inviare all'Assicuratore comunicazione scritta della intenzione di acquistare il periodo di osservazione entro 45 giorni dalla data di efficacia del mancato rinnovo di questa sezione e pagare il relativo Premio entro 7 giorni dopo aver scelto questa estensione**
- ii) **in caso di Cambio di Controllo il periodo di osservazione non sarà disponibile.**



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'Assicurazione:

3.4 Lesioni personali e danni a beni

cioè relative a qualunque Richiesta di Risarcimento per:

- a) lesioni personali, infermità, malattia o decesso di qualunque persona e qualunque danno conseguente o derivante direttamente dagli stessi
- b) qualunque danno a o distruzione di qualunque bene materiale compresa la perdita di utilità dello stesso e qualunque danno conseguente derivante direttamente dallo stesso evento, purché diverso da perdita, danno o distruzione di documenti o registrazioni contabili.

Questa esclusione non si applica ai Costi di Difesa fino ad un massimo di Euro 100.000. Tale importo è da intendersi come parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

3.5 Condotte dolose

derivanti da, basate su, attribuibili a o conseguenza di:

- a) del fatto che un Assicurato ha conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto
- b) di qualunque atto od omissione intenzionali, dolosi e/o fraudolenti di qualunque Persona Assicurata o Società; se quanto previsto al punto a) o b) è determinato o stabilito da:
 - i) una confessione scritta di tale Assicurato
 - ii) un provvedimento giudiziario arbitrale, o una diversa decisione, definitivi non appellabili contro tale Assicurato.

Fino all'accertamento definitivo della commissione dei predetti Atti Illeciti o illegittimi, l'Assicuratore copre l'Assicurato solo per le spese legali, mantenendo la possibilità di agire per rivalsa. Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.

3.6 Responsabilità contrattuale

relativa a qualunque violazione di qualunque contratto verbale o scritto salvo nella misura in cui qualunque Società sarebbe stata comunque responsabile della Perdita Patrimoniale, anche senza il contratto o accordo.

Questa esclusione non si applica ai Costi di Difesa fino ad un massimo di Euro 25.000. Tale importo è da intendersi come parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

3.7 Benefit per i lavoratori

Richieste di Risarcimento derivanti da o relative a qualunque violazione o inosservanza di qualunque obbligo o dovere imposto da legge, uso avente forza di legge, o regolamento che riguarda gli obblighi del datore di lavoro, Benefit per invalidità, normativa sull'orario di lavoro, trattamento di fine rapporto, Benefit, sussidio di disoccupazione, prestazione di previdenza sociale, Benefit pensionistico, pensione di invalidità o altra simile legge, norma o disposizione legislativa o parte di qualunque legge norma o disposizione legislativa.

3.8 Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro

qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro.

3.9 Proprietà intellettuale e privacy

Richieste di Risarcimento relative a qualunque forma di violazione della privacy, plagio o violazione del diritto d'autore o di marchi commerciali, brevetti, diritti su database, disegno, modelli.

3.10 Diritto della concorrenza

Richieste di Risarcimento in relazione a qualunque presunta od effettiva violazione di qualunque disposizione, di legge e/o regolamentare, o di qualsiasi uso avente forza di legge, in materia di antitrust, concorrenza tra imprenditori, pratiche di concorrenza sleale o interferenza illegittima nelle attività commerciali o nei rapporti contrattuali di altri soggetti.

3.11 Piano pensionistico

Richieste di Risarcimento relative all'esecuzione o alla mancata esecuzione da parte di qualunque Società sponsorizzatrice di qualunque dovere o responsabilità relativo al Piano Pensionistico di tale Società sponsorizzatrice.

3.12 Inquinamento

Richieste di Risarcimento che siano fondate, derivanti da, basate su, attribuibile a o conseguente ad Inquinamento. Questa esclusione non si applica ai Costi di Difesa fino ad un massimo di Euro 100.000. Tale importo è da intendersi come parte del Massimale e non in aggiunta ad esso.

3.13 Circostanze precedenti e Richieste di Risarcimento

Richieste di Risarcimento:

- a) derivante da o conseguenza di qualunque circostanza, fatto, questione o avvenimento che possa dare origine a qualunque Richiesta di Risarcimento, che sia stato denunciato secondo qualunque altra Polizza di Assicurazione prima dell'entrata in vigore di questa Polizza, o che è stato comunicato nella più recente Proposta sottoposta dalla Società all'Assicuratore; o che
- b) che si fondi o sia derivante dai fatti identici o simili a fatti
oppure
- c) che abbia un nesso causale con i medesimi fatti dedotti in qualunque Richiesta di Risarcimento presentata contro la Società o una Persona Assicurata prima dell'entrata in vigore di questa Polizza.

3.14 Attività professionali

Richieste di Risarcimento derivanti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dallo svolgimento o dalla fornitura, dalla prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi attività intellettuale, professionale, di consulenza o di servizi o di produzione e distribuzione di prodotti.

3.15 Offerta di Titoli

Richieste di Risarcimento relative a qualunque offerta pubblica o privata di Titoli effettuata dalla Società oppure a qualunque Richiesta di Risarcimento relativa a Titoli presentata contro la Società.

Sezione 4

Garanzia C - Copertura della responsabilità civile del datore di lavoro



Che cosa è assicurato e come?

Questa Sezione tutela la Società in qualità di datore di lavoro contro le Perdite Patrimoniali che derivano da qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro.



La Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro deve essere presentata per la prima volta contro la Società durante il Periodo di Assicurazione.

Sono inoltre coperti:

4.1 Costi di Emergenza

Se il consenso scritto dell'Assicuratore non può essere ragionevolmente ottenuto prima che siano sostenuti i Costi di Difesa relativa a qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro coperta da questa Sezione, l'Assicuratore si impegna ad approvare retroattivamente tali Costi di Difesa.

In tal caso, la responsabilità dell'Assicuratore non può essere superiore al 10% del Massimale applicabile nel corso del Periodo di Assicurazione e questo limite è parte e non è aggiuntivo al Massimale indicato nella Scheda di Polizza.

4.2 Perdita dei dati dei Dipendenti

L'Assicuratore copre ciascuna Società per tutti i costi ragionevoli e necessari, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, sostenuti per ingaggiare un consulente sulla sicurezza per analizzare e rivedere le politiche esistenti di protezione dei dati o per sviluppare un piano di risposta a un incidente informatico interno all'azienda. In entrambi i casi tali costi devono essere in connessione ad una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro coperta dalla Polizza e relativa alla perdita o alla mancata protezione dei dati dei Dipendenti di una Società.

L'esposizione dell'Assicuratore non può essere superiore al 10% del Massimale applicabile nel corso del Periodo di Assicurazione e questo limite è parte e non è aggiuntivo rispetto al Massimale.

4.3 Costi per il ripristino della reputazione

L'Assicuratore copre ciascuna Società per onorari e spese, se ragionevoli e congrue, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, dovute a professionisti terzi esperti in pubbliche relazioni. Questi costi devono essere sostenuti dalla Società con il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore per mitigare i danni alla propria reputazione determinati da una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro, così come oggettivamente determinati da notizie di stampa o dati di terzi pubblicamente disponibili. Questo **a condizione che tale Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro sia presentata per la prima volta contro una Società nel corso del Periodo di Assicurazione e notificata all'Assicuratore in conformità a quanto previsto in merito alla notifica di una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro secondo questa Polizza.**

La massima esposizione dell'Assicuratore è pari ad Euro 50.000 per importo è parte e non è aggiuntivo rispetto al Massimale.

4.4 Costi di formazione

L'Assicuratore copre ciascuna Società per tutti i costi ragionevoli e necessari, cioè supportati da criteri di tariffazione dimostrabili e non forfettari, sostenuti per programmi educativi, di sensibilizzazione o di formazione in materia di diversità o di sostegno delle minoranze, sostenuti in relazione ad una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro e richiesti da una sentenza, da un provvedimento o da un accordo con una Autorità Pubblica.

In tal caso l'esposizione dell'Assicuratore non può essere superiore al 10% del Massimale applicabile al Periodo di Assicurazione e tale limite è parte e non è aggiuntivo rispetto al Massimale.

4.5 Rinuncia alla Franchigia applicabile alla prima Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro

Sulla copertura prestata dalla Sezione 4 - Garanzia C - Copertura della responsabilità civile del datore di lavoro la Franchigia prevista per tale Sezione non si applica alla Perdita Patrimoniale relativa alla prima Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro pagata in base a tale sezione. Per tutte le successive Richieste di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro proposte entro il Periodo di Assicurazione e i successivi rinnovi la Franchigia si applica come indicato nella Polizza.



Come funziona l'Assicurazione?

4.6 Periodo di osservazione bilaterale

Se l'Assicuratore non rinnova o la Contraente non rinnova o non sostituisce le coperture di questa Sezione con altra Polizza, la Contraente avrà diritto di prorogare il Periodo di Assicurazione automaticamente per 90 giorni senza alcun Premio aggiuntivo o, in alternativa

- a) per 12 mesi subordinatamente al pagamento di un Premio aggiuntivo pari al 50% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione C della Scheda di Polizza, o
- b) per 24 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 100% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione C della Scheda di Polizza, o
- c) per 32 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 150% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione C della Scheda di Polizza, o
- d) per 48 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 200% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione C della Scheda di Polizza, o
- e) per 60 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 250% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione C della Scheda di Polizza, o
- f) per 72 mesi, pagando un Premio aggiuntivo pari al 300% dell'ultimo Premio annuale indicato nella sezione C della Scheda di Polizza.

In tutti questi casi, la copertura vale solo in relazione a qualunque Atto Illecito relativo al Rapporto di Lavoro commesso prima della data di efficacia di tale mancato rinnovo.

In ogni caso:

- i) quanto sopra è condizionato all'invio da parte della Contraente della comunicazione scritta della intenzione di acquistare il periodo di osservazione entro 45 giorni dalla data di efficacia del mancato rinnovo di questa sezione ed al pagamento del relativo Premio entro 7 giorni dopo aver scelto questa estensione
- ii) **in caso di Cambio di Controllo il periodo di osservazione non è disponibile.**



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dall'Assicurazione:

4.7 Responsabilità contrattuale

qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro basata su, derivante da o attribuibile a qualsivoglia **responsabilità volontariamente assunta dalla Società per effetto di qualunque contratto o accordo.**

Questa esclusione non si applica nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato comunque responsabile di tale Perdita Patrimoniale, anche in mancanza di tale contratto o accordo.

4.8 Lesioni personali

qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro per lesioni personali, infermità, malattia o

decesso di qualunque persona e qualunque danno conseguente derivante direttamente dagli stessi.

Questa esclusione non si applica allo stress mentale o emotivo connesso ad una Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro.

4.9 Condotte dolose

derivanti da, basate su, attribuibili a o conseguenza:

- a) del fatto che qualunque Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto;
- b) di qualunque atto od omissione volontariamente illegittimo o intenzionalmente fraudolento di qualunque Assicurato;

se quanto previsto al punto a) o b) è determinato o stabilito da:

- i) una confessione scritta di tale Assicurato
- ii) una sentenza o un diverso provvedimento definitivo e non impugnabile emessa contro tale Assicurato.

Fino all'accertamento definitivo della commissione dei predetti atti, l'Assicuratore copre l'Assicurato solo per le spese legali, mantenendo comunque la possibilità di agire per rivalsa. La rivalsa è il diritto dell'Assicuratore, dopo aver pagato (in tutto o in parte) spese o indennizzi, di chiedere il rimborso all'Assicurato che risulti autore di una condotta dolosa o comunque esclusa dalla copertura.

Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.

4.10 Benefit per i lavoratori

qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro derivante da o relativa a qualunque violazione o inosservanza di qualunque obbligo o dovere imposto da legge, uso avente forza di legge, o regolamento in relazione a:

- a) obblighi del datore di lavoro, Benefit per invalidità, normativa sull'orario di lavoro, trattamento di fine rapporto, Benefit, sussidio di disoccupazione, prestazione di previdenza sociale, Benefit pensionistico, pensione di invalidità o altra simile prestazione prevista dalla legge, norma o disposizione legislativa o parte di qualunque legge norma o disposizione legislativa
- b) remunerazione maturata dal richiedente nel corso del rapporto di lavoro ma non pagata dalla Società, compreso, ad esempio, qualunque stipendio, salario, straordinario, bonus, remunerazione in azioni non pagato o rimborso delle spese sostenute dal Dipendente o giorno di malattia.

4.11 Circostanze precedenti alle Richieste di Risarcimento

Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro:

- a) derivanti da o conseguenti a qualunque circostanza, fatto, questione o avvenimento che possa dare origine a qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro, che è stato denunciato secondo qualunque altra Polizza di Assicurazione prima della data di decorrenza di questa Polizza o che è stato comunicato nella più recente Proposta della Società all'Assicuratore;
 - (i) che si fondi o sia derivante dai fatti identici o simili
oppure
 - (ii) che abbia un nesso causale con i medesimi fatti

dedotti in qualunque Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro presentata contro la Società prima della data di decorrenza di questa Polizza.

4.12 Diritti sindacali

Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro in cui si sostenga che la Società non abbia informato o consultato qualunque Dipendente tramite i suoi rappresentanti sindacali, o qualunque violazione asserita od effettiva del diritto dei Dipendenti di partecipare o di astenersi dal partecipare a qualunque attività collettiva o sindacale in conformità a quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile. e dalla Legge n. 428/90 e successive modifiche e integrazioni.

4.13 Licenziamenti collettivi e mobilità

la Richiesta di Risarcimento basata su, nascente da, o attribuibile a licenziamenti collettivi o mobilità secondo quanto previsto da qualsiasi norma, regionale, nazionale o internazionale, ovvero o da un orientamento giurisprudenziale, in materia.

Per licenziamento collettivo e messa in mobilità si intende, in Italia, quanto previsto dalla Legge n. 223/1991 e successive modifiche.

Sezione 5

Gestione del Sinistro

Premessa

Nella presente Sezione l'espressione "Richiesta di Risarcimento" sarà riferita alla Richiesta di Risarcimento e alla Richiesta di Risarcimento Relativa al Rapporto di Lavoro come definito nel Glossario.



Cosa fare in caso di Sinistro?

5.1 Denuncia della Richiesta di Risarcimento

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore:

- (i) qualsiasi Richiesta di Risarcimento; o
- (ii) qualsiasi Indagine nella quale alla Persona Assicurata viene chiesto di partecipare che si verifichi durante il Periodo di Assicurazione.

La comunicazione deve essere fatta nel momento in cui l'Assicurato viene a conoscenza di qualunque circostanza che potrebbe portare a una Richiesta di Risarcimento, oppure riceve una Richiesta di Risarcimento per iscritto o la richiesta di partecipare a un'Indagine.

La comunicazione deve essere fatta per iscritto all'Intermediario assicurativo o all'Assicuratore via PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e deve contenere:

1. una descrizione della Richiesta di Risarcimento, dell'Indagine o delle circostanze a seconda dei casi,
2. la natura del danno asserito o potenziale,
3. le generalità di chi richiede il Risarcimento,
4. le modalità con cui l'Assicurato è, per la prima volta, venuto a conoscenza della Richiesta di Risarcimento, dell'Indagine o delle circostanze,
5. ogni altro elemento ad esse che li riguardi ed a conoscenza dell'Assicurato.

Queste comunicazioni devono avvenire nel momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza e, in ogni caso, non oltre 45 giorni dopo la scadenza della Polizza o del Periodo di osservazione bilaterale se previsto.

5.2 Richieste di Risarcimento in serie

Qualunque Richiesta di Risarcimento, Indagine o serie di Richieste di Risarcimento o Indagini, avviate prima, durante o dopo il Periodo di Assicurazione e derivanti dallo stesso Atto Illecito o che hanno la medesima causa, saranno considerate come un'unica Richiesta di Risarcimento o Indagine.

Tutte le Richieste di Risarcimento e le Indagini che costituiscono una Richiesta di Risarcimento in Serie si considerano presentate durante il Periodo di Assicurazione se la prima di esse è stata avviata, per la prima volta, nel corso di tale periodo.

Se, invece, la prima di tali Richieste di Risarcimento o Indagini è stata avviata prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione, tutte le richieste e Indagini collegate saranno considerate come avviate prima di tale Periodo e, pertanto, escluse dalla copertura.

Esempio pratico:

Ipotesi: il 15 novembre 2024 un Dipendente presenta un reclamo per lo stesso Atto Illecito contro la Società A. La Polizza inizia il 1° gennaio 2025.

Successivamente, nel marzo 2025, altri due ex Dipendenti presentano reclami analoghi collegati allo stesso Atto Illecito. Poiché la prima richiesta è stata avviata il 15 novembre 2024 (prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione il 1° gennaio 2025), tutte le richieste successive (quelle di marzo 2025) sono considerate come avviate prima del Periodo di Assicurazione.

Risultato: nessuna delle richieste rientra nella copertura per "Richieste di Risarcimento in serie" e la compagnia assicurativa potrà rifiutare l'indennizzo.



5.3 Gestione della Richiesta di Risarcimento

È dovere della Società e di ciascuna Persona Assicurata, quando ricevono una Richiesta di Risarcimento, intraprendere tutte le azioni ragionevolmente necessarie per difendersi contro tale Richiesta di Risarcimento e non fare nulla che possa pregiudicare la posizione dell'Assicurato coinvolto e dell'Assicuratore.

L'Assicuratore non ha alcun obbligo ma può decidere se assumere per conto della Società la difesa contro qualunque Richiesta di Risarcimento presentata contro un Assicurato.

Per le Richieste di Risarcimento coperte da questa Polizza devono essere trasmessi all'Assicuratore: :

- tutte le informazioni relative alla Richiesta di Risarcimento che possono essere ragionevolmente richieste dall'Assicuratore
- tutti gli aspetti relativi all'Indagine, alla difesa e alla possibilità di una composizione transattiva di qualunque Richiesta di Risarcimento
- tutti i documenti rilevanti.



In caso di transazioni è necessario il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



Come è gestito il Sinistro?

5.4 Assenso scritto

La Società deve ottenere il consenso scritto dell'Assicuratore prima di:

- a) sostenere qualunque Costo di difesa
- b) nominare un legale per difendere qualunque Persona Assicurata o per intraprendere qualunque azione in relazione a qualunque procedimento legale che possa essere potenzialmente coperto ai sensi di questa Polizza
- c) definire in via amichevole qualunque Richiesta di Risarcimento, o effettuare riconoscimento di responsabilità.

I paragrafi a) e b) non si applicano in caso di Costi di Emergenza, i quali saranno approvati retroattivamente dall'Assicuratore.

5.5 Ripartizione di Perdite Patrimoniali e Costi di Difesa

La Perdita Patrimoniale ed i Costi di Difesa devono essere ripartiti secondo buona fede e correttezza tra l'Assicuratore, la Società e le Persone Assicurate, in proporzione ai rispettivi interessi se

- una Richiesta di Risarcimento presentata contro un Assicurato riguarda una fattispecie solo parzialmente coperta da questa Polizza, o
- la domanda è avanzata contro un Assicurato ed una persona non assicurata, o
- le somme richieste a titolo di Risarcimento superano il Massimale applicabile.

5.6 Costi di Difesa e Costi di Indagine

L'Assicuratore paga i Costi di Difesa e i Costi di Indagine quando sono dovuti alle condizioni della presente Assicurazione. Per il pagamento, l'Assicurato deve presentare parcelle analitiche con il dettaglio delle prestazioni e delle attività svolte, e il criterio di tariffazione adottato. L'Assicuratore verifica la congruità delle richieste, la corrispondenza ai preventivi ricevuti e l'esistenza dei presupposti per la liquidazione.

L'Assicuratore paga i Costi di Difesa sostenuti per resistere all'azione del danneggiato contro l'Assicurato, fino a un quarto della somma assicurata e in aggiunta al Massimale indicato in Polizza. Tuttavia, se la somma dovuta al danneggiato supera il capitale assicurato, i Costi di Difesa vengono divisi tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione al loro interesse.

Tempi di pagamento dell'Indennizzo

L'Assicuratore paga l'Indennizzo entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato le ha consegnato la seguente documentazione:

- atto di quietanza firmato o copia della documentazione equivalente con cui si accetta l'offerta liquidativa
- copia del documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare il bonifico

- in caso di delega all'incasso, copia del documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato" ritengo sia però necessario adattarlo al tipo di prodotto

5.7 Surroga

Per qualsiasi pagamento effettuato in base a qualunque sezione di questa Polizza, e fino alla concorrenza di quanto pagato, L'Assicuratore è surrogato in tutti i diritti degli Assicurati nei confronti dei terzi. Gli Assicurati devono fare tutto quanto necessario o utile per garantire e preservare tali diritti, compreso, ad esempio, il tentativo, da parte della Società, di recuperare qualunque Franchigia pagata dall'Assicuratore.

La Società deve agire in modo proattivo e collaborativo per intraprendere le azioni necessarie per tutelare il diritto di surroga dell'Assicuratore.

Solo per la Sezione A, l'Assicuratore non esercita i propri diritti di surroga nei confronti di una Persona Assicurata in base a questa Polizza. Questo vale a meno che si accerti, mediante un'ammissione scritta, una sentenza o altro tipo di decisione, che la Persona Assicurata ha ottenuto un profitto o un vantaggio illecito o ha compiuto un atto o un'omissione intenzionalmente disonesto o fraudolento.

5.8 Franchigia

L'Assicuratore paga solo l'ammontare della Perdita Patrimoniale che riguarda ciascuna Richiesta di Risarcimento e che è in eccesso rispetto alla Franchigia applicabile indicata nella Scheda di Polizza. La Franchigia non è assicurata, non è parte del Massimale ed è pagata dalla Società. Se parti diverse di una singola Richiesta di Risarcimento sono soggette a Franchigie diverse, l'importo della Franchigia applicabile è calcolato separatamente per ciascuna parte di tale Richiesta di Risarcimento, ma la somma delle Franchigie così applicate non può essere superiore alla Franchigia massima applicabile.

5.9 Prima offerta di composizione transattiva

Se la Società acconsente alla prima richiesta di composizione transattiva di una Richiesta di Risarcimento presentata dal richiedente e ritenuta accettabile dall'Assicuratore, che porti alla composizione della Richiesta di Risarcimento, l'ammontare della Franchigia applicabile viene retroattivamente ridotta del 10%; **ciò a condizione che la Società accetti tale composizione transattiva entro 21 giorni da quando L'Assicuratore ha dato il proprio benestare e che la Perdita Patrimoniale relativa alla Richiesta di Risarcimento superi la Franchigia.**

5.10 Massimale

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 1917 comma 3 del Codice Civile in merito alle spese per resistere all'azione del danneggiato, il Massimale indicato in Polizza rappresenta - separatamente per ciascuna sezione di questa Polizza - l'importo totale complessivo pagabile dall'Assicuratore in relazione a tutte le Perdite Patrimoniali, indipendentemente dal numero di Richieste di Risarcimento o dal numero di Assicurati che presentano una Richiesta di Risarcimento in base a questa Polizza, ed indipendentemente dall'ammontare di ciascuna di tali Richieste di Risarcimento o dal momento in cui sono presentate.

5.11 Pagamenti a beneficio delle Persone Assicurate

Se la Società assicurata non indennizza, per ragioni diverse dall'insolvenza, la Persona Assicurata nella massima misura consentita o richiesta dalla legge in relazione alla Perdita Patrimoniale coperta da questa Polizza, l'Assicuratore paga tale Perdita Patrimoniale per la Persona Assicurata. L'Assicuratore avrà poi diritto di ottenere il rimborso dalla Società assicurata per tutti i pagamenti effettuati dall'Assicuratore che non sarebbero stati effettuati se l'indennizzo fosse stato erogato dalla Società assicurata.

5.12 Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio entro i termini stabiliti dalla legge I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 anni dalla data della Richiesta di Risarcimento dal quale deriva il diritto alla prestazione.

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza
di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P:1635.SET INFORMATIVO - ed. 10.2025

